

**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 24 MAGGIO 2013**

L'anno duemilatredici, addì 24 del mese di maggio, alle ore 10,00, presso la sala riunioni del Consiglio di amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 36557 pos. II/8 del 17 maggio 2013 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno, integrato con nota prot. n. 37253 pos. II/8 del 21 maggio 2013:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione modifiche al regolamento di funzionamento del Dipint
- 3) Modello per l'attribuzione dei punti organico ai dipartimenti
- 3 bis) Programmazione del Personale: proposta di chiamata idoneo nella procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/G2 (Diritto Processuale Penale), scientifico disciplinare IUS/16 (Diritto Processuale Penale) - Dipartimento di Scienze Giuridiche
- 3 ter) Programmazione del Personale: proposta di chiamata di Ricercatore a tempo determinato, su fondi esterni, del Dipartimento di Scienze della Salute
- 3 quater) Programmazione del Personale: attivazione di due posti di tecnologo
- 4) Regolamento generale di Ateneo
- 4 bis) Accordo transattivo relativo al complesso immobiliare denominato "S. Cresci", posto in località S. Cresci in Valcava, nel Comune di Borgo S. Lorenzo
- 5) Accordo di collaborazione fra l'Università degli Studi di Firenze e l'Associazione ItaliaCamp
- 6) Proposta di revisione del "Regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività istituzionali dell'Ateneo" (emanato con D.R. 279 del 6.2.2002)
- 7) Proposta di revisione del Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi (emanato con D.R. 445 del 14.5.2002)
- 8) Rinnovo patti parasociali della società Massa Spin Off s.r.l.
- 9) Accordo per la costituzione di un Istituto Confucio a Firenze

O M I S S I S

Il **Rettore** comunica che si rende necessario ritirare dall'ordine del giorno il seguente punto:

- punto 4 "Regolamento generale di Ateneo"
- poiché necessita di ulteriori approfondimenti.

Il Consiglio di amministrazione ne prende atto.

Sul punto 1 dell'O.D.G. «**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**»

O M I S S I S

Sul punto 2 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPINT**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la delibera del 12 ottobre 2011 del Senato accademico e richiamata la precedente delibera del 28 ottobre 2011 con la quale è stato approvato un nuovo protocollo d'intesa, in attuale fase di sottoscrizione, tra la Regione Toscana, le Università di Firenze, Pisa e Siena e le Aziende Ospedaliere Universitarie per l'implementazione delle attività di didattica e di ricerca all'interno delle AOU;
- vista la delibera del 15 dicembre 2011 del Senato accademico e richiamata la precedente delibera del 16 dicembre 2012 con la quale è stata approvata la nuova convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze, l'Azienda Ospedaliere Universitaria Careggi e l'Azienda Ospedaliere Universitaria Meyer relativa all'implementazione del Dipartimento Interistituzionale integrato;
- visto il Regolamento per il Funzionamento del Dipartimento Interistituzionale, allegato alla suddetta Convenzione;
- vista la delibera del Comitato d'Indirizzo del DipInt del 15 aprile 2013 di approvazione delle modifiche al Regolamento di Funzionamento del DipInt;
- ritenuto necessario procedere all'approvazione delle modifiche allo stesso Regolamento di Funzionamento;
- preso atto della delibera del Senato accademico del 15 maggio u.s.;
- preso atto altresì del parere espresso dal Comitato tecnico amministrativo e dei suggerimenti di modifica dallo stesso formulati;
- valutate attentamente le modifiche proposte dal Comitato;
- visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- visto il vigente Statuto di Ateneo;
- tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione in ordine all'opportunità sia di recepire le indicazioni fornite dal Senato accademico in merito al ripristino delle funzioni del Comitato Tecnico Scientifico in precedenza

previste all'art. 3.3, sia di individuare il possesso di competenze maturate in ambito universitario quale presupposto indefettibile per la nomina del direttore del DipInt,

esprime parere favorevole

all'approvazione delle modifiche del Regolamento di Funzionamento del DipInt proposte dal Comitato d'Indirizzo del DipInt il 15 aprile 2013, con le seguenti integrazioni:

1. formulare il sesto capoverso del punto 3.2 come segue: *“Per facilitare lo svolgimento delle proprie attività il Comitato di Indirizzo, oltre ad avvalersi delle funzioni del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 3.3, può costituire con propria delibera specifiche Commissioni con funzioni tecnico-consultive così costituite”*;
2. formulare il sesto capoverso del punto 3.3 come segue: *“Sovrintende alla corretta gestione delle procedure amministrative integrate, rileva i fabbisogni relativi alle attività di formazione e ricerca integrate con impatto assistenziale, propone iniziative e nuovi progetti, formula per il comitato di indirizzo pareri in merito alla valutazione tecnico-scientifica e all'attuazione dei programmi e delle linee d'azione di cui al precedente articolo 3.2”*;
3. aggiungere una quarta voce al successivo elenco delle funzioni del CTS: *“Comunicazione su richiesta del comitato di indirizzo di pareri in merito alla valutazione tecnico scientifica e all'attuazione dei programmi e delle linee di attività inerenti progetti/processi di formazione e ricerca interistituzionale in ambito biomedico e farmaceutico”*;
4. formulare l'incipit del punto 4.2 come segue: *“Il Comitato di Indirizzo individua i requisiti che devono essere posseduti dal Direttore del DipInt tra i quali obbligatoriamente figurano ampie competenze in ambito universitario comprovate da esperienze professionali. Il possesso di competenze maturate in ambito universitario è presupposto indefettibile per la nomina.”*

Il Consiglio di amministrazione raccomanda inoltre la costituzione di un gruppo di lavoro composto da due membri del Senato accademico e due del Consiglio di amministrazione, coordinato dal Prorettore alla ricerca, prof.ssa Elisabetta Cerbai, deputato ad approfondire il materiale, seguire i lavori istruttori e riferire agli organi collegiali intorno allo svolgimento dei processi.

La nuova versione del regolamento è pertanto la seguente:

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

Dipartimento Interistituzionale Integrato

Art. 1 - Presupposti e principi generali

1.1 - Il presente Regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dal “Protocollo d'intesa del 29.12.2011 tra la Regione Toscana, le Università di Pisa e Siena e le Aziende Ospedaliere Universitarie (di seguito AOU) per l'implementazione dell'attività di didattica e di ricerca all'interno delle AOU”, il modello gestionale, la struttura organizzativa, le funzioni esercitate, le responsabilità ed i meccanismi operativi di funzionamento del Dipartimento Interistituzionale Integrato (di seguito DipInt).

1.2 - In accordo con una prima Convenzione siglata nell'Aprile 2009 tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (di seguito AOUC) e l'Università degli Studi di Firenze (di seguito UNIFI), a cui ha fatto seguito un atto integrativo sottoscritto anche dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer (di seguito AOUM), con provvedimento del Direttore Generale di AOUC n. 742 del 23 Dicembre 2010 è stato costituito il DipInt quale struttura interistituzionale collocata all'interno dell'organigramma aziendale, funzionalmente dipendente a fini gestionali dalla Direzione Amministrativa di AOUC e, per tutte le funzioni non integrabili, dalla Direzione Amministrativa di UNIFI.

1.3 - Il DipInt assume gli obiettivi strategici proposti dalla Regione Toscana in materia di ricerca scientifica e formazione di eccellenza, al fine di concorrere, per quanto di competenza, alla realizzazione di un insieme coordinato di azioni volte a:

- ✓ promuovere la qualità e la quantità delle relazioni internazionali, in modo da favorire l'inserimento nei circuiti scientifici di frontiera e promuovere la crescita qualitativa della produzione scientifica regionale
- ✓ accrescere l'attrattività dell'offerta formativa e di ricerca del sistema regionale per raggiungere più elevati risultati anche in termini di progetti di ricerca congiunti - sia con altre università che con imprese locali e non - di processi di diffusione della conoscenza e di trasferimento dei risultati della ricerca, anche tramite progetti di frontiera con le imprese
- ✓ promuovere la valorizzazione dei risultati dell'attività di ricerca, sia attraverso forme di protezione della proprietà intellettuale, sia promuovendo la nascita di imprese “spin-off” attraverso l'offerta di spazi adeguati e di servizi di supporto manageriale. A tal fine sarà incentivata l'attività e il coordinamento dei Liason Office (e dei dipartimenti interistituzionali) e sarà incoraggiata la partecipazione delle università e dei centri di ricerca a parchi scientifici e tecnologici, incubatori e poli di innovazione
- ✓ promuovere i rapporti con il sistema delle imprese, incoraggiando l'offerta da parte delle università e dei centri di ricerca pubblici di servizi tecnologici e di ricerca sul mercato (per esempio ricerca conto terzi), con la possibilità di riconoscere all'attività di ricerca applicata realizzata in collaborazione con le imprese una valenza ai fini della

progressione nella carriera accademica e supportando la creazione di laboratori congiunti università impresa ed altre modalità di stabile collaborazione

- ✓ consolidare e strutturare le relazioni fra atenei, organismi di ricerca e destinatari finali dei risultati dell'attività di ricerca siano essi amministrazioni pubbliche, strutture ospedaliere, enti ed agenzie, associazioni, imprese pubbliche o private

1.4 Il DipInt, al fine di favorire e massimizzare l'indirizzo della Regione Toscana verso la crescita e l'innovazione complessiva del sistema, rivolge la propria attività, già concretizzata attraverso l'integrazione tra Università e Aziende Ospedaliere Universitarie, anche a supporto delle Aziende Sanitarie di Area Vasta.

L'Area Vasta rappresenta infatti per il sistema sanitario regionale la dimensione di riferimento, l'ambito geografico ottimale in grado di soddisfare al meglio le esigenze del bacino d'utenza, coordinare i processi di didattica e di ricerca, favorire l'integrazione dei servizi sanitari, tecnici ed amministrativi con i percorsi assistenziali, ottimizzare l'allocazione e l'uso delle risorse disponibili e dei fattori della produzione nel rispetto di adeguati standard di efficienza, garantire all'interno del territorio lo sviluppo omogeneo delle professionalità, attraverso l'interscambio di competenze ed esperienze tecnico-scientifiche.

Art. 2 - Mission ed obiettivi operativi

2.1 - Il DipInt è un centro tecnico-amministrativo a supporto delle funzioni di didattica e di ricerca svolte dalle strutture e dai dipartimenti UNIFI, dai D.A.I. dell'Azienda Careggi e dal Meyer, dalle Aziende Sanitarie di Area Vasta; rappresenta, quindi, una struttura di supporto in grado di erogare servizi amministrativi di qualità indipendentemente dal "cliente" che li richiede, a prescindere dalla titolarità dei progetti di didattica/ricerca e dall'ordinamento di afferenza (SSR/Università).

Sono oggetto di integrazione, con riferimento al supporto amministrativo, i processi di didattica e di ricerca connessi con le attività del Servizio Sanitario Regionale, nonché ad ambiti al di fuori di esso secondo le modalità descritte nel prosieguo del presente Regolamento.

2.2 - Gli obiettivi operativi del DipInt sono:

- ✓ gestire i processi tecnico amministrativi connessi con la didattica e con la ricerca, anche attraverso la promozione di nuovi strumenti gestionali e l'individuazione di soluzioni innovative, nel pieno rispetto della tipicità degli ordinamenti afferenti
- ✓ supportare in termini gestionali, operativi ed amministrativi, per quanto di competenza, le strutture e i dipartimenti UNIFI e le strutture dell'Azienda Careggi, Meyer e le Aziende Sanitarie di Area Vasta, nonché di ulteriori agenzie regionali, preposte alle attività di ricerca e formazione
- ✓ garantire la gestione sistemica e integrata delle attività, secondo criteri di efficacia ed efficienza e sulla base dei più elevati standard di qualità
- ✓ ottimizzare la gestione dei progetti e delle attività e adottare modalità di acquisto/reperimento di fattori produttivi secondo criteri di efficacia, efficienza, flessibilità, rapidità e trasparenza.
- ✓ supportare la programmazione congiunta della rete formativa universitaria con i processi formativi promossi dal Formas.
- ✓ supportare le attività di ricerca e formazione anche attraverso l'attivazione di corrette procedure di valutazione ex ante (selezione di progetti) ed ex post di progetti di ricerca e formazione

Art. 3 - Il sistema di governance integrata

3.1 - Nell'esercizio della propria attività di supporto gestionale ed amministrativo il DipInt è inserito all'interno di un sistema di relazioni interistituzionali che governano le scelte relative ai progetti ed ai processi di formazione e ricerca integrata. Tale sistema di governo fa riferimento a due differenti livelli responsabilità: il Comitato di Indirizzo ed il Comitato Tecnico-Scientifico.

3.2 - Il **COMITATO DI INDIRIZZO** è l'organo preposto a definire le linee di indirizzo, gli obiettivi ed il contenuto economico dei processi di formazione e ricerca interistituzionale in ambito biomedico e farmacologico con impatto assistenziale, da concordare con la Regione per le opportune valutazioni. Tale Comitato è costituito da:

- Rettore UNIFI
- Direttore Generale AOUC
- Direttore Generale AOUM

In base agli argomenti all'ordine del giorno, il Comitato di Indirizzo verrà integrato dal Coordinatore dell'Area Vasta Centro.

Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal Rettore UNIFI che esercita il proprio mandato senza soluzione di continuità sino alla data di eventuale cessazione del DipInt; le sue decisioni sono vincolanti per il DipInt, sono assunte all'unanimità dei componenti e vengono formalizzate attraverso opportune delibere.

Il Direttore del DipInt è presente alle riunioni del Comitato di Indirizzo in qualità di segretario verbalizzante; ai lavori del Comitato, convocato di norma ogni trimestre, possono essere invitati, in base agli argomenti in discussione, professionisti interni e/o esterni alle strutture di appartenenza compresi quelli di Area Vasta.

Per facilitare lo svolgimento delle proprie attività il Comitato di Indirizzo, oltre ad avvalersi delle funzioni del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 3.3, può costituire con propria delibera specifiche Commissioni con funzioni tecnico-consultive così costituite:

- un membro indicato da ciascun componente del Comitato di Indirizzo;
- il Direttore del DipInt;
- laddove ritenuto opportuno, un membro indicato dal Comitato Tecnico-Scientifico.

Le funzioni del Comitato sono le seguenti:

1. Definizione delle linee strategiche e di indirizzo della formazione e della ricerca integrata con impatto assistenziale in ambito biomedico e farmacologico
2. Approvazione del relativo "piano programma annuale" e delle linee di azione, con eventuale aggiornamento di tale piano in corso d'anno
3. Quantificazione - nell'ambito del "piano programma annuale" - delle risorse economico-finanziarie necessarie alla gestione delle attività realizzate attraverso il DipInt, complessive e per singola linea, con assegnazione di tali risorse ai soggetti coinvolti (AOUC, AOUM, UNIFI), in funzione delle esigenze di processo e/o progetto
4. Monitoraggio continuo sull'efficace ed efficiente utilizzo di tali risorse e sul rispetto del piano programma
5. Monitoraggio strategico in merito all'effettivo raggiungimento degli obiettivi della programmazione interistituzionale integrata e delle strutture aziendali e universitarie professionalmente competenti.
6. Approvazione del Regolamento di funzionamento del DipInt.

L'iter per la definizione dei contenuti di cui ai punti 1), 2) e 3) deve essere improntato a criteri di massima trasparenza e pubblicità: in ogni caso, prima che il Comitato sia chiamato a deliberare su questi punti e sul punto 6), il Rettore acquisisce il parere del Consiglio d'Amministrazione dell'Università e lo riporta all'attenzione dell'organo.

Il Comitato di Indirizzo esercita le proprie funzioni avvalendosi del supporto gestionale-amministrativo del DipInt.

3.3 - Il COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO (di seguito **CTS**) è l'organo preposto all'attuazione dei programmi interistituzionali di didattica e di ricerca in ambito biomedico e farmacologico con impatto assistenziale.

Tale Comitato è costituito da:

- Direttori dei Dipartimenti Universitari di Area Biomedica
- Direttori dei D.A.I. (Dipartimenti ad Attività Integrata) di AOUC e AOUM
- Presidente della Scuola di scienze della salute umana
- Coordinatore del Comitato Consultivo della Scuola di scienze della salute umana
- Coordinatore dell'Area Vasta Centro o suo Delegato

Il CTS si esprime a maggioranza dei presenti ed è presieduto da un Responsabile, nominato dal Comitato di Indirizzo tra i componenti del CTS stesso.

Il Responsabile rimane in carica per un triennio.

Il CTS esercita il proprio mandato senza soluzione di continuità sino alla data di cessazione del DipInt ovvero salvo diversa deliberazione del Comitato di Indirizzo; il Direttore del DipInt o suo delegato è presente alle riunioni del Comitato di Indirizzo in qualità di segretario verbalizzante.

Ai lavori del Comitato, convocato di norma ogni trimestre, possono essere invitati, in base agli argomenti in discussione, professionisti interni e/o esterni alle strutture di appartenenza.

Il CTS, nella sua composizione "mista", si pone come strumento innovativo, in grado di interpretare le indicazioni del Comitato di Indirizzo e tradurle in proposte ed azioni operative.

Sovrintende alla corretta gestione delle procedure amministrative integrate, rileva i fabbisogni relativi alle attività di formazione e ricerca integrate con impatto assistenziale, propone iniziative e nuovi progetti, formula per il comitato di indirizzo pareri in merito alla valutazione tecnico-scientifica e all'attuazione dei programmi e delle linee d'azione di cui al precedente articolo 3.2.

Le funzioni del CTS sono le seguenti:

- ✓ Recepimento delle linee di indirizzo, degli obiettivi della programmazione strategica integrata, del quadro economico-finanziario e dell'assegnazione delle risorse formulati dal Comitato di Indirizzo nel piano programma annuale
- ✓ Formulazione al Comitato di Indirizzo di proposte operative ai fini della migliore predisposizione e gestione del piano programma
- ✓ Predisposizione e messa a punto di linee guida e procedure operative ai fini del corretto funzionamento dei processi amministrativi di formazione e ricerca integrata con impatto assistenziale
- ✓ Comunicazione su richiesta del comitato di indirizzo di pareri in merito alla valutazione tecnico scientifica e all'attuazione dei programmi e delle linee di attività inerenti progetti/processi di formazione e ricerca interistituzionale in ambito biomedico e farmaceutico

Art. 4 - La Direzione del DipInt

4.1 - A capo del DipInt è posto il Direttore di Dipartimento, con i seguenti compiti:

- ✓ attua gli obiettivi gestionali ed amministrativi assegnati dal Direttore Amministrativo di AOUC (e per gli aspetti non integrabili dal Direttore Amministrativo UNIFI), nel rispetto delle linee di indirizzo e delle indicazioni economiche fornite dal Comitato di Indirizzo e delle valutazioni tecnico-scientifiche del CTS
- ✓ cura l'organizzazione complessiva del Dipartimento e gestisce in modo coordinato, unitario ed integrato le strutture di competenza, governandone la globalità delle relazioni e delle problematiche al fine di raggiungere gli obiettivi
- ✓ garantisce il corretto funzionamento dei processi di lavoro secondo criteri di efficacia ed efficienza, compatibilmente con le risorse disponibili
- ✓ definisce ed aggiorna il sistema di regole (linee guida, regolamenti operativi, procedure e standard) che governa i processi di competenza
- ✓ fornisce il necessario supporto tecnico-operativo al Comitato di Indirizzo ed al CTS per la predisposizione ed aggiornamento del piano programma e comunque per quanto di competenza
- ✓ fornisce alla Direzione e agli Organismi di Governance le necessarie valutazioni tecnico-amministrative ed organizzative in ordine alle risorse gestite, all'attività esercitata ed agli obiettivi raggiunti

4.2 – Il Comitato di Indirizzo individua i requisiti che devono essere posseduti dal Direttore del DipInt tra i quali obbligatoriamente figurano ampie competenze in ambito universitario comprovate da esperienze professionali. Il possesso di competenze maturate in ambito universitario è presupposto indefettibile per la nomina.

L'incarico di Direttore del DipInt è conferito, in conformità ai vigenti atti aziendali e ai contratti collettivi della Sanità Area della Dirigenza Amministrativa Sanitaria Tecnica e Professionale, con apposito decreto dal Direttore Generale dell'AOU Careggi che lo nomina su proposta del Comitato di Indirizzo. Il Comitato di Indirizzo, altresì, qualora lo riterrà necessario, potrà dare mandato ad una Commissione formata dal Direttore Generale dell'Università di Firenze, dal Direttore Amministrativo dell'AOU Careggi e dal Direttore Amministrativo dell'AOU Meyer di procedere – tramite apposita procedura di selezione - all'individuazione di una terna di nomi da proporre al Comitato di Indirizzo.

L'incarico è conferito per un periodo di tre anni ed è rinnovabile previa valutazione positiva alla fine di ciascun triennio sia da parte del Direttore Generale dell'Università che da parte dei Direttori Amministrativi dell'AOU Careggi e dell'AOU Meyer.

4.3 – Al Direttore del DipInt possono essere assegnate specifiche deleghe da parte del Comitato di Indirizzo, di UNIFI e delle AOUC per consentire il migliore funzionamento del dipartimento e, per quanto di competenza, la più efficace gestione dei progetti/processi di formazione e ricerca interistituzionale.

Art. 5 - Organizzazione e funzioni del DipInt

5.1 - A seguito del suddetto provvedimento AOUC n. 742 del 23 dicembre 2010 e di successive modifiche e integrazioni l'organizzazione e le principali funzioni del DipInt sono le seguenti:

❖ U.O.C. Servizi alla Ricerca: assicura il supporto gestionale-amministrativo alla ricerca clinica e preclinica a livello nazionale, europeo ed extra-europeo nelle fasi di informazione rivolta ai docenti e ricercatori, presentazione dei progetti, monitoraggio e gestione dei fondi di ricerca, rendicontazione finale.

La UOC Servizi alla Ricerca è strutturata nelle seguenti sotto-articolazioni organizzative/funzioni:

- a. Ricerca Ue e Relazioni Internazionali
- b. Ricerca Nazionale
- c. Valorizzazione della ricerca

❖ U.O.C. Servizi alla Didattica: assicura il supporto gestionale-amministrativo dei processi di formazione; concorre alla progettazione e alla costruzione di percorsi di sviluppo disciplinare o multi-disciplinare innovativi, partendo dalla cooperazione tra diversi Corsi di Laurea di ambito biomedico fino a tendere a nuovi percorsi integrati a livello di Area Vasta/Regionale; assicura un dialogo continuo tra le strutture di formazione e quelle operative, per la crescita ed il miglioramento delle organizzazioni in cui operano i vari professionisti; coordina tutte le attività di supporto amministrativo connesse alla gestione delle carriere degli studenti.

La UOC Servizi alla Ricerca è strutturata nelle seguenti sotto-articolazioni organizzative/funzioni:

- a. Post laurea e progetti speciali
- b. Programmazione e sviluppo della didattica

❖ U.O.C. Servizi all'Integrazione: governa le funzioni di programmazione dei processi di sviluppo, gestione e mantenimento dell'organizzazione del Dipartimento e il loro monitoraggio nell'ottica dell'integrazione con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (AOUC), l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer (AOUM) e con i processi propri dell'Università; coordina i processi di supporto trasversali alle attività proprie delle UOC Servizi alla Didattica e Servizi alla Ricerca.

La UOC Servizi all'Integrazione è strutturata nelle seguenti sotto-articolazioni organizzative/funzioni:

- a. Programmazione e pianificazione delle risorse
- b. Gestione spazi, eventi formativi e di promozione alla ricerca
- c. Servizio contabilità

- d. Supporto tecnico e sviluppo informativo
- e. Management dell'integrazione
- f. Reclutamento del personale a supporto della ricerca

Art. 6 - Personale per il funzionamento del DipInt

6.1 - La gestione ordinaria del DipInt è effettuata con personale messo a disposizione da UNIFI e dalle AOU, secondo la modalità dell'assegnazione funzionale ovvero nel rispetto degli istituti giuridici propri dei rispettivi ordinamenti.

La quantificazione e valorizzazione delle risorse umane necessarie al funzionamento del DipInt deve tener conto delle reali esigenze derivanti dalla gestione dei processi di lavoro, nel rispetto di adeguati principi di efficacia, efficienza ed economicità.

6.2 - Per far fronte ad esigenze specifiche di gestione/funzionamento il DipInt può procedere, previa autorizzazione del Comitato di Indirizzo e nel rispetto dei vincoli economici definiti dal Comitato stesso e dalla Regione Toscana, al reclutamento di nuovo personale tecnico-amministrativo, secondo gli istituti giuridici di UNIFI e/o delle AOU.

Art. 7 - Risorse e fonti di finanziamento

7.1 - La tipologia delle risorse per la gestione delle attività su cui il DipInt svolge un ruolo di supporto gestionale ed amministrativo è la seguente:

a) *Risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana*

- ✓ per la copertura dei costi di funzionamento della struttura, così suddivisi:
 - personale esistente UNIFI/AOU dedicato alle attività del DipInt e sua valorizzazione
 - nuovo personale tecnico-amministrativo per fabbisogni emergenti
 - spese generali e di funzionamento
- ✓ sviluppo della formazione e ricerca scientifica attraverso il reclutamento di ricercatori e formatori derivante da fabbisogni emergenti dedicato alle attività istituzionali
- ✓ per progetti specifici di formazione, ricerca e innovazione tecnologica
- ✓ per il deposito, la gestione ed il mantenimento dei brevetti (diritti di proprietà intellettuale)

b) *Risorse derivanti da progetti integrati in ambito biomedico e farmacologico con impatto assistenziale finanziati da terzi:* agenzie nazionali e Unione Europea (bandi nazionali ed europei), finanziamenti e/o contributi per sperimentazioni cliniche, finanziamenti e/o contributi per la realizzazione di attività di ricerca, ecc.

c) *Risorse provenienti dall'applicazione di una "fee commerciale* a titolo di corrispettivo delle prestazioni erogate a soggetti esterni ovvero non rientranti nell'ambito dell'attività interistituzionale propria del DipInt (servizi resi)

d) *Risorse provenienti da una possibile "fee di cofinanziamento"* rilasciata da UNIFI, da AOUC e AOUM. Tale fee può essere costituita da una quota percentuale applicata ai progetti di area biomedica e farmacologica in ambito assistenziale ed è erogata in una logica di ulteriore rafforzamento dell'integrazione e di valorizzazione dei processi integrati di didattica e di ricerca.

7.2 - Il DipInt, nel rispetto del proprio mandato istituzionale, orienta la sua attività verso il reperimento di risorse finanziarie in un'ottica di progressivo autofinanziamento.

Art. 8 - Quantificazione delle risorse

La quantificazione delle risorse e delle fonti di finanziamento, dettagliate secondo quanto indicato all'articolo precedente, è formalizzata nel "piano programma annuale", predisposto dal DipInt e validato dal Comitato di Indirizzo, previo parere tecnico-scientifico del CTS; tale piano è sottoposto all'approvazione della Regione Toscana.

Il piano costituisce per il DipInt il vincolo economico entro il quale possono essere esercitate le attività e nell'ambito del quale possono essere concesse al Direttore del Dipartimento eventuali deleghe di spesa, utili a garantire il più efficace ed efficiente esercizio delle attività.

Il piano può essere oggetto, ove necessario, di eventuale modifica e/o aggiornamento, previa autorizzazione da parte del Comitato di Indirizzo.

Art. 9 - Modalità di utilizzo delle risorse

9.1 - Al fine di dare attuazione al piano programma e garantire il corretto utilizzo delle risorse tra i soggetti coinvolti, il DipInt dispone nei rispettivi bilanci UNIFI/AOU di appositi "*Centri di Responsabilità DipInt*", attraverso i quali gestire l'allocazione delle risorse e sostenere i costi di funzionamento e di realizzazione dei progetti/processi di didattica e ricerca interistituzionale.

Un'apposita procedura dovrà identificare i requisiti contabili-amministrativi da seguire.

9.1 - Il trasferimento di risorse tra i centri di responsabilità DipInt all'interno dei bilanci UNIFI/AOU può essere effettuato dal Direttore di Dipartimento sulla base di opportuna delega e comunque sempre nel rispetto dei vincoli economici del piano programma.

9.1 - *Risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana.* La Regione Toscana trasferisce ad AOUC il finanziamento previsto dal piano programma, accreditandolo sull'apposito Centro di Responsabilità intestato al DipInt. Da tale Centro di Responsabilità viene prelevata la quota necessaria alle AOU ed a UNIFI per la copertura dei costi di pertinenza, secondo quanto indicato nel piano programma. Nel dettaglio la tipologia dei costi da coprire è la seguente:

- ✓ *Costi di funzionamento della struttura*: costo del personale UNIFI/AOU, strutturato e non, assegnato al DipInt comprensivo di eventuale equiparazione, incentivazione e incarichi di posizione, costi per nuovo personale dedicato al supporto tecnico-amministrativo per fabbisogni emergenti, costi fissi di struttura, costi di funzionamento per lo sviluppo del DipInt per attività interna di formazione e innovazione, costi indirettamente sostenuti da UNIFI per attività afferenti al DipInt, altre spese generali e di struttura da sostenere per il funzionamento del Dipartimento
- ✓ *Sviluppo della formazione e ricerca scientifica attraverso il reclutamento di nuovo personale*: la voce è finalizzata a favorire lo sviluppo delle attività istituzionali di formazione e ricerca scientifica, obiettivo da realizzare attraverso il reclutamento di nuovo personale dedicato alle attività di ricerca e di formazione; tale personale può essere reclutato anche con finalità a prevalente impatto assistenziale, con conseguente possibilità di rimborsare in capo alle AOU gli oneri legati all'eventuale equiparazione. I fondi sono assegnati alle AOU o ad UNIFI a seconda delle modalità di reclutamento e degli istituti giuridici di riferimento delle aziende e/o dell'Università. Il DipInt, nell'ambito del proprio ruolo di supporto operativo, rileva e quantifica i fabbisogni in funzione delle esigenze delle strutture e dei professionisti coinvolti nelle attività di ricerca e formazione; tale rilevazione viene sottoposta alla valutazione tecnico-scientifica del CTS e confluisce nel "piano programma" approvato dal Comitato di Indirizzo
- ✓ *Progetti specifici di formazione, ricerca e innovazione tecnologica, deposito e mantenimento dei brevetti*: i finanziamenti sono prioritariamente destinati al supporto della ricerca di base e di quella clinica, della ricerca sui farmaci e sui dispositivi, della ricerca legata alle sperimentazioni gestionali, dei progetti di formazione dell'Area Biomedica e delle attività di deposito e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale. I fondi sono assegnati dal Comitato di Indirizzo alle AOU e/o ad UNIFI sulla base delle valutazioni tecnico-scientifiche del CTS

9.2 - *Risorse derivanti da progetti integrati in ambito biomedico e farmacologico con impatto assistenziale finanziati da terzi*: le entrate derivanti dalla partecipazione a bandi nazionali, europei e dalle sperimentazioni cliniche, procurati dai ricercatori universitari e aziendali e dal DipInt stesso attraverso convenzioni di servizio (ITT, ARS, ecc.) vengono allocate nel centro di responsabilità DipInt del "soggetto proponente" (UNIFI e/o AOU). Tali fondi sono utilizzati secondo le direttive del Comitato di Indirizzo, sentito il CTS per le necessarie valutazioni tecnico-scientifiche.

9.3 - *La fee commerciale* rappresenta il corrispettivo a fronte di servizi tecnico-amministrativi resi dal DipInt a soggetti terzi per la gestione di progetti/servizi ovvero a soggetti estranei all'ambito di attività biomedica e farmacologica. Tali corrispettivi vengono acquisiti da AOUC nell'apposito centro di responsabilità DipInt, nel rispetto della vigente normativa civilistica e fiscale; sono successivamente utilizzati secondo le indicazioni del Comitato di Indirizzo sulla base di adeguati piani di utilizzo rispondenti agli obiettivi istituzionali, con l'intento di promuovere e favorire le attività di didattica e di ricerca integrate. La % da applicare è stabilita dal Comitato di Indirizzo.

9.4 - *Le fee di cofinanziamento* può rappresentare una quota da applicare sui progetti di area biomedica e farmacologica in ambito assistenziale; tale quota è allocata nei bilanci AOU o UNIFI (negli appositi centri di responsabilità DipInt) a seconda del soggetto proponente il progetto stesso. Le fee sono volte all'autofinanziamento del DipInt, sono destinate al potenziamento dell'integrazione ed alla valorizzazione dei processi e dei progetti integrati di didattica e di ricerca.

L'eventuale % da applicare ai singoli progetti è definita dal Comitato di Indirizzo.

Art.10 – Preventivazione e rendicontazione

10.1 - Tutte le attività poste in essere dal DipInt, sia quelle legate ai finanziamenti ricevuti per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali che quelle derivanti dalle risorse provenienti da terzi, sono sempre oggetto di rigorosa e formale preventivazione e rendicontazione, sottoposta alla valutazione del CTS ed al Comitato di Indirizzo per la necessaria approvazione.

10.2 – Per quanto concerne la gestione dei costi di struttura, questi sono oggetto di specifica e puntuale preventivazione e rendicontazione, che confluisce nel piano programma annuale e nei successivi aggiornamenti.

10.3 - Per quanto concerne la gestione dei progetti il DipInt procede sempre alla predisposizione di un budget per dar conto dell'utilizzo delle risorse assegnate. Il budget riporta dettagliatamente tutte le voci di progetto: lavoro e relativa tipologia contrattuale, ore impiegate e criteri di valorizzazione, costi di viaggi e trasferta, materiali per le attività di ricerca e formazione, consumi, fee applicate, marginalità di progetto, ogni ulteriore elemento utile a garantire massima trasparenza e attendibilità.

Il budget di progetto riporta altresì la destinazione delle risorse tra AOU e/o UNIFI necessaria al reperimento dei fattori produttivi ed all'attivazione dei relativi processi di spesa. In ogni caso tutti i progetti supportati dal DipInt, in quanto integrati e interistituzionali, sono caratterizzati da una preventivazione ed una rendicontazione unica, che tiene conto ed evidenzia i contributi e le risorse proprie di UNIFI e delle AOU.

I budget di progetto sono sottoposti, a preventivo e consuntivo, alla valutazione tecnico-scientifica del CTS ed all'approvazione del Comitato di Indirizzo.

Art. 11 – Modalità di acquisto dei fattori produttivi

11.1 – Le modalità di acquisto dei fattori produttivi necessari per la gestione integrata delle attività del DipInt può avvenire nei rispettivi ordinamenti (Università/SSR) in funzione dell’allocazione delle risorse nei centri di responsabilità DipInt di UNIFI/AOU.

11.2 - *Acquisti regolamentati da UNIFI*: si tratta di acquisti ad evidenza pubblica, trasparenti, rigorosi e sottoposti al controllo dei revisori dei conti UNIFI, che appaiono coerenti alla gestione ed al buon esito delle attività di didattica e ricerca. Le principali caratteristiche di tali modalità di acquisto sono:

- ✓ Processo di acquisto gestito in tutte le sue fasi dal DipInt, sia per gli aspetti contrattuali che per la successiva emissione degli ordini
- ✓ Contabilizzazione autonoma, da effettuarsi nel rispetto dell’ordinamento e dell’organizzazione universitaria, da parte degli Uffici DipInt, sia per gli aspetti di contabilità generale che analitica
- ✓ Possibilità di coordinare/gestire i flussi finanziari in ingresso ed in uscita (incassi e pagamenti) attraverso l’apertura del Centro di Responsabilità DipInt “poggiato” sul bilancio UNIFI
- ✓ Velocità e rapida capacità di risposta alle esigenze di progetto
- ✓ Rendicontazione immediata ed agevole

11.3 - *Acquisti regolamentati da procedure AOU*: anche in questo caso si tratta di acquisti ad evidenza pubblica, da effettuare in conformità al codice sugli appalti e secondo le procedure amministrative concordate in sede Regionale e di Area Vasta. Le principali caratteristiche degli acquisti regolamentati da procedure aziendali sono:

- ✓ Fase contrattuale demandata ad ESTAV
- ✓ Necessità di tener conto del sistema dei “gestori di fabbisogno” interni all’Azienda, cui è demandato il controllo sui singoli conti di contabilità generale ed a cui spetta l’emissione degli ordini in forza di contratti esistenti
- ✓ Necessità da parte del DipInt di coordinare/gestire la fase di emissione degli ordini di cui sopra, allo scopo di garantire la gestione unitaria dei progetti e la relativa rendicontazione
- ✓ Contabilizzazione affidata alla U.O. Contabilità Generale e Finanza per gli aspetti di bilancio ed alla U.O. Contabilità Analitica e Reporting per la contabilizzazione di progetto, con possibilità da parte del DipInt di esercitare il necessario coordinamento e controllo ai fini delle doverose esigenze di rendicontazione
- ✓ Provvedimenti di liquidazione affidati al DipInt (autorizzazione al pagamento)
- ✓ Pagamenti di competenza del Tesoriere Unico

11.4 – Al fine di favorire la corretta gestione dei progetti e delle attività interistituzionali di didattica e ricerca il DipInt, coerentemente con quanto previsto dal Protocollo d’intesa di cui all’art 1.1, privilegia modalità di acquisto che garantiscano flessibilità e rapidità, anche in deroga alle attuali, ma nel rispetto comunque dei requisiti di legge e di trasparenza.

Sul punto 3 dell’O.D.G. «**MODELLO PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTI ORGANICO AI DIPARTIMENTI**»
O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l’istruttoria;
 - visto lo Statuto, ed in particolare gli articoli 13 e 14;
 - visto l’art. 1-ter della legge 31 marzo 2005, n. 43;
 - vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2012, n. 297 “*Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2012*”;
 - richiamata la precedente delibera del 22 febbraio 2013, con la quale è stato approvato il bilancio dei Punti Organico (nel seguito PuOr) dei Dipartimenti, nelle more dell’attribuzione dei PuOr 2012, secondo il nuovo “*Modello per la ripartizione di Punti organico*”;
 - visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, emanato con decreto del Rettore 23 luglio 2012, n. 621;
 - considerato, inoltre, che l’erogazione dei PuOr relativi alla programmazione 2012 sarà effettuata solo a seguito dell’approvazione del nuovo *Modello* per la ripartizione di Punti organico;
 - preso atto dei documenti relativi al bilancio provvisorio di PuOr dei Dipartimenti dopo la programmazione 2012, consultabili nel sito DAF: <http://www.daf.unifi.it> alla voce “Bilancio PuOr 2012”;
 - considerato che la definizione di un *Modello* volto a distribuire le risorse ai dipartimenti, oltre a rendere l’operazione più chiara e comprensibile, in quanto ancorata a parametri noti, può indurre a miglioramenti negli indicatori di Ateneo e pertanto accrescere il finanziamento statale;
 - ritenuto opportuno eliminare la discrezionalità nell’erogazione delle risorse, lasciando nel contempo ai Dipartimenti un margine di autonomia per la scelta e il peso degli indicatori;
 - considerato che risulta completata la nuova organizzazione e pertanto si può approvare un *Modello* che tenga
-

conto delle esigenze dell'Ateneo e dei criteri impiegati dal MIUR per l'assegnazione del Fondo Finanziamento Ordinario;

- ritenuto che il *Modello* approvato dagli Organi di Governo consentirà di attribuire le risorse dell'anno 2012 ancora da assegnare e quelle del 2013, comprese quelle del Piano Associati;
- ritenuto di dover approvare un nuovo Modello per la ripartizione dei Punti organico;
- richiamata la precedente delibera del 10 aprile 2013, nella quale è stato espresso parere favorevole:
 - 1) all'adozione dei criteri generali per la definizione del Modello 2013, ai fini di attribuire le risorse dell'anno 2012 ancora da assegnare e quelle del 2013, comprese quelle del Piano Associati;
 - 2) all'impostazione generale del Modello 2013, che privilegia la valutazione degli indicatori in rapporto alle prestazioni medie nazionali riferite o alle Aree CUN relative o, meglio, ai settori scientifico-disciplinari, quando sia disponibile la informazione necessaria;
 - 3) all'attribuzione del peso 0.7 alla frazione associata alla quota cosiddetta del "Metabolismo di Base" e del peso 0.3 alla frazione associata alla quota "Premiale";
 - 4) alla presenza, nella quota del "Metabolismo di Base", del fattore correttivo (detto CessForm) il cui valore sia connesso a tre indicatori, da considerare con pesi adeguati, ovvero:
 - a. Cessazioni di professori e ricercatori intervenute negli ultimi due anni
 - b. Raffronto della numerosità dei professori associati e dei professori ordinari ("forma a piramide della docenza")
 - c. Numerosità dei ricercatori a tempo indeterminato e della loro prevista permanenza in servizio
 - 5) alla presenza, nella quota "Premiale", di tre contributi, il primo associato alla valutazione della attività didattica, il secondo alla attività di ricerca e il terzo che può essere destinato, sulla base delle future indicazioni dei Dipartimenti, o alla valutazione della didattica, o alla valutazione della ricerca o alla valutazione della attività assistenziale per quei dipartimenti per cui tale attività è presente;
 - 6) all'attribuzione di un peso pari a 2/5 per la valutazione della didattica, 2/5 per la valutazione della ricerca e di 1/5 alla parte "a scelta dei dipartimenti";
 - 7) alla previsione che i Dipartimenti possano individuare un indicatore all'interno della quota didattica e un altro all'interno della quota ricerca di cui variare in aumento o in diminuzione il peso, entro un ambito la cui entità è da definire;
 - 8) alla presenza, all'interno della valutazione della didattica di tre sotto-indicatori così come elencati in premessa, ovvero:
 - a. CFU acquisiti
 - b. Prove Finali
 - c. Coperture didattiche
 - 9) alla presenza, all'interno della valutazione della ricerca di quattro sotto-indicatori così come elencati in premessa, ai quali attribuire un peso diverso da zero, ovvero:
 - a. Giudizi positivi ai bandi PRIN
 - b. Giudizi positivi ai bandi FIRB
 - c. Partecipazione ai Progetti riconosciuti dal Ministero della Istruzione e Ricerca per la parte premiale del FFO
 - d. Entità degli assegni attivati
- considerato che il Senato Accademico nella seduta del 19 aprile 2013 ha condiviso l'orientamento espresso nella documentazione circa l'opportunità di assegnare pesi uguali ai sotto-indicatori all'interno delle due aree di valutazione, ovvero della didattica e della ricerca, riservandosi comunque di approvare i pesi definitivi all'atto dell'approvazione del Modello 2013 e si è riservato di esaminare nella seduta successiva gli altri parametri e indicatori presentati al fine di pervenire all'approvazione definitiva del Modello 2013;
- considerato, inoltre, che nella medesima seduta il Senato Accademico ha preso atto che per rendere operativo il Modello 2013 restavano ancora da approvare:
 - I valori dei parametri associati al fattore correttivo CessForm,
 - o Ampiezza della modulazione che determina il valore del fattore correttivo CessForm, ovvero "Rng";
 - o I pesi da assegnare ai sotto-indicatori che contribuiscono alla quantificazione del fattore correttivo, eventualmente differenti a seconda delle erogazioni di punti organico, nonché gli anni di permanenza in servizio dei ricercatori affinché essi siano considerati nella numerosità dei ricercatori da includere nel relativo indicatore del fattore CessForm;
 - I pesi definitivi dei sotto-indicatori della quota didattica, della quota ricerca e di quella legata alla attività assistenziale;
 - L'ambito di variazione massimo entro il quale i dipartimenti possono modulare un indicatore della quota didattica e uno della quota ricerca;

- I pesi da attribuire ai professori e ricercatori per definire le dimensioni dei dipartimenti utilizzate per la quota “Metabolismo di Base” e per le quote “Premiali”, nonché il fattore di riduzione da applicare per le posizioni a tempo definito;
 - L’opportunità di prevedere, nei casi di forte differenza fra voto massimo e voto mediano, l’introduzione di un voto basato sul posizionamento in termini di percentili della distribuzione, anziché in maniera semplicemente proporzionale agli indici del modello;
 - La tempistica di applicazione del Modello 2013, nonché quella associata alle opzioni che i dipartimenti saranno chiamati ad effettuare;
- ritenuto inoltre opportuno definire l’intervallo di tempo durante il quale tali opzioni non potranno essere modificate, a meno che non intervengano modifiche nell’architettura del modello;
- richiamata la precedente delibera del 19 aprile 2013, con la quale, preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, si è dato “*mandato allo stesso di proseguire nei termini indicati e lo impegna a presentare la proposta definitiva in tempo utile per l’esame da parte del Consiglio nella seduta prevista per il 24 maggio p.v.*”;
- vista la delibera adottata nella seduta del 15 maggio scorso, con la quale il Senato Accademico ha proposto al Consiglio di Amministrazione il Modello 2013 così come descritto nei documenti allegati, con le precisazioni sopra illustrate e con i seguenti pesi dei vari indicatori:
1. *Per il Fattore correttivo della quota “Metabolismo di base” CessForm:*
 - *Peso pari a 1 (uno) per il sotto-indicatore Cessazioni per l’assegnazione di Punti Organico 2012 e eventuali RTD 2013; pari a 0,5 per le assegnazioni del Piano Associati e 0 (zero) per punti Organico per Professori Ordinari (ovvero per progressioni di carriera);*
 - *Peso pari a 0 (zero) per il sotto-indicatore Rujn per l’assegnazione di Punti Organico 2012, eventuali RTD 2013 e Professori Ordinari; pari a 0,5 per le assegnazioni del Piano Associati; l’indicatore richiede per il ricercatore da considerare come “junior” almeno 10 anni di permanenza in servizio come ricercatore;*
 - *Peso pari a 0 (zero) per il sotto-indicatore di “piramidalità PA-PO” per l’assegnazione di Punti Organico 2012, eventuali RTD 2013 e Piano Associati; pari a 1 (uno) per le assegnazioni di punti Organico per Professori Ordinari;*
 - *Ampiezza della modulazione che determina il valore del fattore correttivo CessForm, ovvero “Rng”, pari a 0.1 (un decimo);*
 2. *Pesi dei sotto-indicatori della quota “Didattica”:*
 - *Peso dell’indicatore CFU acquisiti: 0.3*
 - *Peso dell’indicatore Prove Finale: 0.3*
 - *Peso dell’indicatore Coperture Didattiche: 0.4*
 3. *Pesi dei sotto-indicatori della quota “Ricerca”:*
 - *Peso dell’indicatore PRIN: 0.25*
 - *Peso dell’indicatore FIRB: 0.25*
 - *Peso dell’indicatore Progetti Europei: 0.25*
 - *Peso dell’indicatore “Assegni attivati”: 0.25*
 4. *Per la attività assistenziale si propongono i criteri e i parametri sopra illustrati;*
 5. *Si propone che l’ambito di variazione massima entro il quale i dipartimenti possono modulare un indicatore della quota didattica e uno della quota ricerca sia posto pari al 75% del suo valore “standard” approvato per il Modello;*
 6. *Per la grandezza Potenziale Didattico (PoDid) si propone di considerare con ugual peso Professori Ordinari e Associati e con peso metà i Ricercatori; per le posizioni a tempo definito, si propone peso pari a 2/3 del peso delle relative posizioni a tempo pieno;*
 7. *Si propone di assegnare ai progetti europei presentati ma non finanziati un punteggio complessivo al proponente pari ad un decimo di quello attribuito ai progetti finanziati presenti nell’indicatore “Progetti Europei”; inoltre, poiché tale indicatore presenta una forte divaricazione fra voto massimo e voto mediano, si propone di utilizzare per questo indicatore una valutazione basata sui percentile della distribuzione qualora, anche dopo l’inserimento dei dati riguardanti la partecipazione senza vincita, il valore mediano dei voti (compresi fra 0-10) resti al di sotto di 2;*
 8. *Per la tempistica di attuazione del Modello 2013, nonché per quella associata alle opzioni che i dipartimenti saranno chiamati ad effettuare”, si propone di procedere come segue:*
 - *Una volta approvato da parte del Consiglio di Amministrazione il Modello 2013 e compiute le ultime verifiche sui dati, si comunicano ai Dipartimenti i risultati, espressi in termini di “votazioni” dei SSD e dei Dipartimenti su tutti gli indicatori e sulle quote “Didattica”, “Ricerca” e “Assistenziale”.*
 - *Entro 15 (quindici) giorni i Consigli di Dipartimento deliberano la attribuzione del 1/5 “Extra” e i pesi*
-

(in riduzione o aumento) per un sotto-indicatore della "Didattica" e un sotto-indicatore della "Ricerca".

- atteso che nella medesima seduta il Senato Accademico ha dato mandato al prof. Poggi di attivare, appena possibile, una ricognizione più accurata delle coperture didattiche dei docenti, che consideri anche attentamente le coperture di insegnamenti effettuati mediante contratti;
- considerato, altresì, che successivamente alla seduta del Senato e a seguito di un incontro tra il Prorettore Vicario e il Comitato Consultivo della Scuola della Salute Umana è stata definita la proposta dell'indicatore dell'attività assistenziale come segue: *"L'indicatore proposto è costruito come voto medio di due sotto-indicatori. Entrambi i sotto-indicatori partono dallo stabilire un punteggio "assistenziale" dato dalla somma dei punteggi parziali assegnati ai membri in convenzione (punteggio da 1 a 3 a seconda delle responsabilità di essi all'interno delle strutture assistenziali cui partecipano, moltiplicato per un fattore che al massimo può assumere valore 1.2 nel caso che la struttura diretta abbia una consistenza numerica superiore al suo valore medio). Il voto associato al primo sotto-indicatore è proporzionale al rapporto fra il punteggio e il numero totale dei membri del dipartimento; esso, quindi, valuta proprio la "entità" di attività assistenziale premiando i dipartimenti nei quali la attività assistenziale è prevalente. Il voto del secondo sotto-indicatore è viceversa calcolato rapportando lo stesso punteggio al numero dei soli membri del dipartimento in convenzione; esso misura quindi la "qualità" della attività assistenziale premiando i dipartimenti in cui si addensano le maggiori responsabilità. E' stato concordato di costruire come voto assistenziale il voto medio di questi due voti, proprio al fine di dare rilevanza ad entrambi gli aspetti sopra detti"*,

DELIBERA

di approvare il Modello 2013 così come descritto nei documenti allegati all'originale del presente verbale (All. 1), con le precisazioni sopra illustrate e con i seguenti pesi dei vari indicatori:

1. *Per il Fattore correttivo della quota "Metabolismo di base" CessForm:*
 - *Peso pari a 1 (uno) per il sotto-indicatore Cessazioni per l'assegnazione di Punti Organico 2012 e eventuali RTD 2013; pari a 0,5 per le assegnazioni del Piano Associati e 0 (zero) per punti Organico per Professori Ordinari (ovvero per progressioni di carriera);*
 - *Peso pari a 0 (zero) per il sotto-indicatore Rujn per l'assegnazione di Punti Organico 2012, eventuali RTD 2013 e Professori Ordinari; pari a 0,5 per le assegnazioni del Piano Associati; l'indicatore richiede per il ricercatore da considerare come "junior" almeno 10 anni di permanenza in servizio come ricercatore;*
 - *Peso pari a 0 (zero) per il sotto-indicatore di "piramidalità PA-PO" per l'assegnazione di Punti Organico 2012, eventuali RTD 2013 e Piano Associati; pari a 1 (uno) per le assegnazioni di punti Organico per Professori Ordinari;*
 - *Ampiezza della modulazione che determina il valore del fattore correttivo CessForm, ovvero "Rng", pari a 0.1 (un decimo);*
2. *Pesi dei sotto-indicatori della quota "Didattica":*
 - *Peso dell'indicatore CFU acquisiti: 0.3*
 - *Peso dell'indicatore Prove Finale: 0.3*
 - *Peso dell'indicatore Coperture Didattiche: 0.4*
3. *Pesi dei sotto-indicatori della quota "Ricerca":*
 - *Peso dell'indicatore PRIN: 0.25*
 - *Peso dell'indicatore FIRB: 0.25*
 - *Peso dell'indicatore Progetti Europei: 0.25*
 - *Peso dell'indicatore "Assegni attivati": 0.25*
4. *Per la attività assistenziale si propongono i criteri e i parametri sopra illustrati;*
5. *Si propone che l'ambito di variazione massima entro il quale i dipartimenti possono modulare un indicatore della quota didattica e uno della quota ricerca sia posto pari al 75% del suo valore "standard" approvato per il Modello;*
6. *Per la grandezza Potenziale Didattico (PoDid) si propone di considerare con ugual peso Professori Ordinari e Associati e con peso metà i Ricercatori; per le posizioni a tempo definito, si propone peso pari a 2/3 del peso delle relative posizioni a tempo pieno;*
7. *Si propone di assegnare ai progetti europei presentati ma non finanziati un punteggio complessivo al proponente pari ad un decimo di quello attribuito ai progetti finanziati presenti nell'indicatore "Progetti Europei"; inoltre, poiché tale indicatore presenta una forte divaricazione fra voto massimo e voto mediano, si propone di utilizzare per questo indicatore una valutazione basata sui percentile della distribuzione qualora, anche dopo l'inserimento dei dati riguardanti la partecipazione senza vincita, il valore mediano dei voti (compresi fra 0-10) resti al di sotto di 2;*
8. *Si approva l'indicatore di attività assistenziale come segue: "L'indicatore proposto è costruito come voto medio*

di due sotto-indicatori. Entrambi i sotto-indicatori partono dallo stabilire un punteggio "assistenziale" dato dalla somma dei punteggi parziali assegnati ai membri in convenzione (punteggio da 1 a 3 a seconda delle responsabilità di essi all'interno delle strutture assistenziali cui partecipano, moltiplicato per un fattore che al massimo può assumere valore 1.2 nel caso che la struttura diretta abbia una consistenza numerica superiore al suo valore medio). Il voto associato al primo sotto-indicatore è proporzionale al rapporto fra il punteggio e il numero totale dei membri del dipartimento; esso, quindi, valuta proprio la "entità" di attività assistenziale premiando i dipartimenti nei quali la attività assistenziale è prevalente. Il voto del secondo sotto-indicatore è viceversa calcolato rapportando lo stesso punteggio al numero dei soli membri del dipartimento in convenzione; esso misura quindi la "qualità" della attività assistenziale premiando i dipartimenti in cui si addensano le maggiori responsabilità. E' stato concordato di costruire come voto assistenziale il voto medio di questi due voti, proprio al fine di dare rilevanza ad entrambi gli aspetti sopra detti";

9. Per la tempistica di attuazione del Modello 2013, nonché per quella associata alle opzioni che i dipartimenti saranno chiamati ad effettuare", si propone di procedere come segue:
- Una volta approvato da parte del Consiglio di Amministrazione il Modello 2013 e compiute le ultime verifiche sui dati, si comunicano ai Dipartimenti i risultati, espressi in termini di "votazioni" dei SSD e dei Dipartimenti su tutti gli indicatori e sulle quote "Didattica", "Ricerca" e "Assistenziale".
 - Entro 15 (quindici) giorni i Consigli di Dipartimento deliberano la attribuzione del 1/5 "Extra" e i pesi (in riduzione o aumento) per un sotto-indicatore della "Didattica" e un sotto-indicatore della "Ricerca".
10. Le scelte dei Dipartimenti riguardanti i pesi relativi della quota didattica, ricerca e assistenziale, nonché la "personalizzazione dei pesi di un indicatore "didattica" e un "indicatore" ricerca non sono modificabili per le Programmazioni 2013 e 2014, a meno dell'introduzione di significativi aggiustamenti del Modello 2013 conseguenti, ad esempio, alla introduzione in esso della valutazione VQR;

DÀ MANDATO

al prof. Poggi di attivare, appena possibile, una ricognizione più accurata delle coperture didattiche dei docenti, che consideri anche attentamente le coperture di insegnamenti effettuate mediante contratti, in vista di una ancor più accurata valutazione dell'indicatore "Coperture didattiche" nelle prossime applicazioni del modello.

Sul punto 3 bis dell'O.D.G. **«PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE: PROPOSTA DI CHIAMATA IDONEO NELLA PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/G2 (DIRITTO PROCESSUALE PENALE), SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/16 (DIRITTO PROCESSUALE PENALE) - DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE»**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 18 "Chiamata dei professori";
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con D.R. n. 480 del 1° giugno 2012;
- considerato che gli Organi di Governo, nelle sedute del 25 e 26 ottobre 2012, hanno deliberato di rinviare le determinazioni relative ai posti di Professore Associato, finanziati dal Ministero con il Piano Straordinario, fatta eccezione per il posto destinato dalla Facoltà di Giurisprudenza al settore scientifico disciplinare IUS/16 (Diritto processuale penale), settore concorsuale 12/G2 (Diritto processuale penale);
- visto il decreto n. 1103 del 15 novembre 2012 con il quale il Rettore ha indetto la procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/G2 (Diritto Processuale Penale), settore scientifico disciplinare IUS/16 (Diritto Processuale Penale) presso la Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto Comparato e Penale;
- visto il decreto n. 22 dell'11 gennaio 2013 con il quale il Rettore ha nominato la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il decreto n. 430 del 2 aprile 2013 con il quale il Rettore ha approvato gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la dott.ssa Paola Felicioni;
- vista la delibera del 30 aprile 2013 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche ha proposto la chiamata della dott.ssa Felicioni per ricoprire il posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/G2 (Diritto Processuale Penale), scientifico disciplinare IUS/16 (Diritto Processuale Penale);
- verificato il quorum della predetta delibera;
- vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, ai sensi della quale le nomine in ruolo sono disposte di norma dal 1° novembre;
- considerato che la Facoltà di Giurisprudenza, all'atto della destinazione del posto, aveva manifestato forti carenze di copertura didattica per il settore scientifico disciplinare in questione;
- atteso che la spesa trova copertura finanziaria nelle risorse assegnate con il "Piano straordinario per la chiamata di

professori di seconda fascia articolo 29, comma 9, legge 240/2010”, di cui al decreto interministeriale 15 dicembre 2011;

- ritenuto opportuno, per le motivazioni suesposte, che la nomina della dott.ssa Felicioni, in caso di parere favorevole alla chiamata, venga disposta dal 1° settembre 2013, in concomitanza con l'inizio dell'anno accademico,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Paola Felicioni a ricoprire il posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/G2 (Diritto Processuale Penale), scientifico disciplinare IUS/16 (Diritto Processuale Penale) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche;
2. di approvare la decorrenza della nomina della dott.ssa Felicioni dal 1° settembre 2013.

Sul punto 3 ter dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE: PROPOSTA DI CHIAMATA DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, SU FONDI ESTERNI, DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato”;
- visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” emanato con D.R. n. 327 del 12 aprile 2012;
- visto il decreto n. 3 del 21 gennaio 2013 con il quale il Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute ha indetto la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia), settore scientifico disciplinare BIO/14 (Farmacologia);
- visto il Decreto n. 375 del 19 marzo 2013 con il quale il Rettore ha nominato la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il Decreto n. 66 del 20 maggio 2013 con il quale il Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute ha approvato gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la dott.ssa Romina Nassini;
- vista la delibera in data 22 maggio 2013 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare la dott.ssa Romina Nassini a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato, di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia), settore scientifico disciplinare BIO/14 (Farmacologia);
- verificato il quorum della predetta delibera,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Romina Nassini a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato, di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia), settore scientifico disciplinare BIO/14 (Farmacologia), presso il Dipartimento di Scienze della Salute.

Sul punto 3 quater dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE: ATTIVAZIONE DI DUE POSTI DI TECNOLOGO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria;
 - vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di riorganizzazione delle Università e miglioramento della qualità e dell'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'art. 24 *bis*, che introduce la figura del tecnologo a tempo determinato;
 - considerato che la suddetta legge prevede l'adozione di apposito regolamento disciplinante la suddetta figura;
 - visto il *D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49*, recante la “*Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei [...]*”, emanato in attuazione delle disposizioni previste dalla legge Gelmini n. 240 citata;
 - visto il *D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, recante “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 a mente del quale “[...] per le università sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato [...] i cui oneri non risultino a carico [...] del Fondo di finanziamento ordinario delle università”;
 - vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2012, relativa alla programmazione dei contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno 2013;
 - preso atto della richiesta (ns. prot. n. 21736 del 19.03.2013) del Dipartimento di NEUROFARBA riguardante l'attivazione di un posto di Tecnologo a tempo determinato da destinare al Laboratorio Interdipartimentale di Farmacologia Funzionale e Cellulare della Riproduzione – Sezione Farmacologia e Tossicologia per il programma
-

di ricerca: “*modelli sperimentali animali di sindrome metabolica e loro possibili ricadute cliniche in termini di salute riproduttiva e cardiovascolare*”;

- preso atto della ulteriore richiesta del Dipartimento di NEUROFARBA, (ns. prot. n. 29101 del 17.04.2013), riguardante l’attivazione di un posto di Tecnologo a tempo determinato da destinare al Laboratorio di Neurogenetica, per il progetto di ricerca “*Studio delle forme autosomiche dominanti di malattia di Alzheimer e di degenerazione frontotemporale lobare attraverso lo sviluppo di metodiche genetiche e biochimiche*”;
- considerato che la copertura finanziaria dei 2 contratti di Tecnologo a tempo determinato sopra indicati presso il Dipartimento di NEUROFARBA non è a carico del Fondo di Finanziamento Ordinario dell’Ateneo, bensì di fondi esterni destinati a progetti di ricerca;
- visti gli impegni di spesa del Dipartimento di Neurofarba (note ns. prot. n. 29094 e ns. prot. n. 29101 del 17.04.2013);
- ritenuto opportuno, nelle more dell’approvazione del regolamento di Ateneo per l’istituzione del Tecnologo a tempo determinato ai sensi dell’art. 24-bis della Legge n. 240/2010, dar seguito alle richieste in esame per consentire l’immediato avvio dei programmi di ricerca sopra indicati,

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono interamente richiamate, di approvare l’indizione delle seguenti procedure selettive da destinare al Dipartimento di NEUROFARBA:

- 1 (uno) posto di Tecnologo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, di categoria D – posizione economica D3, Area Tecnica Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati, per una durata di 24 mesi;
- 1 (uno) posto di Tecnologo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, di categoria EP – posizione economica EP1, Area Tecnica Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati, per una durata di 22 mesi.

A ciascuno dei due vincitori delle suddette selezioni sarà applicato, rispettivamente, il trattamento giuridico ed economico corrispondente alla categoria D, posizione economica 3, ed il trattamento giuridico ed economico corrispondente alla categoria EP, posizione economica 1, dei ruoli del personale tecnico amministrativo del vigente CCNL Comparto Università.

Il costo dei suddetti contratti non sarà posto a carico del Fondo di Finanziamento Ordinario, ma graverà su fondi esterni destinati a programmi di ricerca.

Sul punto 4 bis dell’O.D.G. «**ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO AL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "S. CRESCI", POSTO IN LOCALITÀ S. CRESCI IN VALCAVA, NEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- udita la relazione del Direttore Generale,
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
- richiamate le precedenti delibere del 27.12.2002 e del 28.02.2003 che disponevano, tra le altre cose, l’alienazione del complesso immobiliare denominato “San Cresci” posto nel Comune di Borgo San Lorenzo (FI), in località San Cresci in Valcava;
- preso atto che due precedenti aste pubbliche per la vendita del suddetto complesso, al prezzo base rispettivamente di € 7.257.250,00 e € 7.150.000,00, sono andate deserte;
- tenuto conto che con delibera del 15.12.2006 il Consiglio di Amministrazione rigettava due offerte pervenute a seguito della pubblicazione di un avviso di vendita mediante trattativa privata in quanto non ritenute congrue;
- preso atto che successivamente la società Costruzioni Dorcapal Srl con sede in San Casciano in Val di Pesa (FI) in data 16.05.2007 ha presentato un’offerta (integrata in data 14.06.2007) proponendo di acquistare il bene in questione al prezzo di € 5.800.000,00 (cinquemilionitotocentomila/00);
- preso atto che con delibera del 29.6.2007, è stato ritenuto che il prezzo offerto dalla suddetta società si discostasse notevolmente dal valore di stima e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha reputato necessario fare un ulteriore riscontro di mercato disponendo di procedere a nuova trattativa privata con una base d’asta diminuita del 10% rispetto al valore di stima, quindi pari ad € 6.435.000,00;
- tenuto conto che in data 16.07.2007 è stato redatto apposito avviso di vendita mediante trattativa privata;
- preso atto che in data 11.09.2007 è pervenuta, entro i termini, l’offerta del Sig. Roberto Bandinelli, pari ad € 6.451.000,00 e presentata a nome proprio o di persona da nominare;
- richiamata la precedente delibera del 28.09.2007 da cui risulta l’accettazione dell’offerta presentata dal Sig. Bandinelli per un importo complessivo di € 6.451.000,00 (seimilioni quattrocentocinquanta);
- preso atto che l’offerente ha nominato in data 19 ottobre 2007 quale parte contraente la Società agricola San Cresci srl, promittente acquirente nel presente atto;
- preso atto che la promittente venditrice già dal 2002 richiese alla Soprintendenza l’autorizzazione all’alienazione

- dei beni del compendio immobiliare;
- visto che in data 29 ottobre 2007 la Soprintendenza, in ottemperanza al D.Lgs. 42/2004, comunicava l'avvio del procedimento amministrativo di verifica d'ufficio dell'interesse culturale ai sensi del c. 2 art. 12 del citato decreto;
 - considerato che la Soprintendenza ha classificato i poderi "La Rocca", i "Ruderi di Campiano" e i "Ruderi di Seggiano" non di interesse culturale, per i quali pertanto non occorre ottenere l'autorizzazione alla vendita, mentre sono stati dichiarati immobili di interesse culturale e pertanto per gli stessi è stata rilasciata l'autorizzazione alla vendita: Villa Gondi, ex Fattoria e annessi, Podere "Spedale", Podere "Vitignano", Podere "Ontaneta", Cappellina denominata "Santa Margherita", Podere "Palagina", porzione della Canonica di S. Cresci, e Ruderi denominati "Borghetto";
 - preso atto che è stato richiesto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di inoltrare un'ulteriore richiesta di verifica di interesse culturale anche per tutti i terreni (superfici agrarie e forestali) non direttamente di pertinenza delle case coloniche e della Villa;
 - preso atto che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la nota del 12 aprile 2011, ha segnalato una potenziale possibilità di presenza di reperti archeologici per i seguenti terreni:
 - o la particella catastale 99 del foglio 116;
 - o le particelle catastali 103, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113 e 114 del foglio 116;
 - o le particelle catastali 39 e 65 del foglio 121 e la particella catastale 78 del foglio 122;
 - o le particelle catastali 30, 31, 32, 33, 34 35 del foglio 123;
 - o le particelle catastali da 2 a 15 e da 20 a 61 (salvo la 51) del foglio 124;
 - preso atto che il procedimento di verifica di interesse culturale per i restanti terreni non è stato ancora concluso da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonostante i solleciti inviati;
 - preso atto, altresì, che nei primi mesi dell'anno 2008 fu trasmessa la bozza del contratto preliminare di compravendita al promittente acquirente e successivamente, su richiesta di quest'ultimo, fu inviato allo studio legale Bruni, in data 8 agosto 2008, e che in data 7 ottobre 2008 le parti si incontrarono per discutere circa l'opportunità di fare alcune modifiche e integrazioni all'atto;
 - tenuto conto che in tale sede la parte promittente acquirente richiese l'immissione in possesso anticipato del complesso immobiliare alla data di sottoscrizione dell'atto preliminare di compravendita, in quanto, nel frattempo, erano stati commessi furti in alcuni dei suddetti beni;
 - visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo in data 5 dicembre 2008 in relazione all'immissione in possesso anticipata in considerazione anche della difficoltà per la parte promittente venditrice di impedire occupazioni abusive o appropriazioni indebite;
 - preso atto delle ulteriori eccezioni poste dalla controparte relativamente al podere "Ontaneta" ed altri terreni agricoli che risultavano occupati dalla famiglia Baggiani con contratto agrario scaduto, ed inoltre che il valore del compendio, in considerazione dell'avanzato stato di degrado rispetto alla data di accettazione dell'offerta (28 settembre 2007) risultava da rivedere;
 - verificato che la lite pendente era stata indicata nell'avviso di vendita;
 - tenuto conto che per detti motivi, in considerazione anche del notevole scambio di corrispondenza fra le parti, l'Università ha ritenuto di dover richiedere un parere all'Avvocatura Generale dello Stato;
 - preso atto del contenuto del parere della stessa, del 22 giugno 2011, che ha ritenuto che:
 - o la controparte non possa pretendere una modifica alla proposta già formulata, nel senso di richiedere l'immobile libero da persone e cose;
 - o in relazione alla riduzione del prezzo, in considerazione dell'avanzare dello stato di degrado del compendio immobiliare, potrebbe essere riconosciuta soltanto una minima riduzione per il fatto che l'Università, essendo rimasta per tutto questo tempo proprietaria, è stata onerata della manutenzione dello stesso;
 - visto che in data 24 gennaio 2012 è stata emessa la sentenza n. 4509/11 del Tribunale di Firenze, Sezione agraria, con la quale è stato stabilito che il rapporto di affitto del sig. Franco Baggiani, coltivatore diretto, verrà a scadere il 10 novembre 2012;
 - vista la nota prot. 43297 del 14/06/2012 con la quale la scrivente amministrazione intimava formalmente la Società Agricola San Cresci s.r.l. a stipulare il preliminare di compravendita relativo al complesso immobiliare *de quo*, pena incameramento definitivo della cauzione versata e salva qualunque azione per il risarcimento del maggior danno subito;
 - preso atto che in riscontro alla suddetta diffida ad adempiere il legale della Società Agricola San Cresci s.r.l. eccepiva con nota prot. 75991 del 10/07/2012 un preteso inadempimento da parte dell'Università di Firenze in ordine alla vendita del complesso e proponeva la risoluzione della proposta di acquisto con contestuale restituzione in unica soluzione della somma di € 321.750,00 trattenuta dall'Università a titolo di cauzione;
 - preso atto che in data 4 dicembre 2012 perveniva una nota della parte promittente acquirente, con la quale vengono
-

- quantificati i danni al complesso immobiliare di S. Cresci, dovuti all'avanzare dello stato di degrado, per oltre € 500.000,00, e viene proposta una rateizzazione di tale cifra per la durata di dieci anni, senza interessi;
- richiamata la precedente delibera del 14 dicembre 2012 con la quale veniva dato mandato al Direttore Amministrativo di stipulare un accordo transattivo che prevedesse l'acquisto da parte della Società Agricola San Cresci S.r.l. del complesso immobiliare di San Cresci al prezzo di € 6.451.000,00 da pagarsi in ratei annuali nell'arco di dieci anni senza interessi, a fronte di idonee garanzie sull'immobile, e previa valutazione del testo dell'accordo da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - visto il quesito posto dall'Amministrazione in data 11 marzo 2013 all'Agenzia del Territorio e la risposta allo stesso emessa in data 15 marzo 2013 secondo la quale, dato l'oggettivo decremento dei valori immobiliari nella zona in cui è situato il complesso di San Cresci, l'Università poteva legittimamente procedere ad un aggiornamento del suo valore sulla base degli elementi forniti dalla stessa Agenzia;
 - preso atto della sentenza emessa in data 30-4-2013, con la quale il Giudice ha sospeso il processo esecutivo per il rilascio dei terreni ancora occupati dal Sig. Baggiani (nonostante il contratto di affitto scaduto dal 10 novembre 2012) e che pertanto il processo di merito dovrà essere riassunto avanti alla Sezione Specializzata agraria, con conseguente ulteriore dilatazione dei tempi di riacquisizione della disponibilità piena di parte dei beni immobili costituenti il complesso di San Cresci;
 - considerato che risulta conveniente anche per l'amministrazione accettare un accordo di transazione che riveda alcuni punti dell'originaria proposta di vendita, per evitare, nel caso di revoca della proposta di acquisto, sia ulteriori spese dovute all'espletamento di una nuova procedura di gara, sia un mancato o un inferiore guadagno nel caso tale procedura andasse deserta o fosse aggiudicata per un importo notevolmente inferiore a quello dell'attuale offerta;
 - ritenuto opportuno procedere alla definizione di un accordo di transazione che, anche con gli adattamenti concordati e le dilazioni di pagamento accordate, consenta comunque all'Università di Firenze di realizzare un risultato economico significativo ed offra le necessarie garanzie per il suo corretto adempimento da parte della controparte acquirente;
 - tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione,

DELIBERA

1. di approvare l'accordo di futura vendita del complesso immobiliare San Cresci nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 2), ed in particolare i seguenti punti:
 - a) L'Università, nelle more della definizione del contenzioso in essere con l'occupante precario della casa colonica con annessi terreni denominata Ontaneta, procede alla locazione dell'intera tenuta, con l'eccezione della parte di cui alla controversia sopra riferita, alla Società Agricola San Cresci S.r.l.;
 - b) Il canone di locazione viene stabilito in € 350.000,00 annui da pagarsi come segue: il 1° canone alla data di sottoscrizione del contratto di affitto ed i successivi entro il 10 novembre di ogni anno;
 - c) I suddetti canoni saranno scomputati dal prezzo totale di aggiudicazione e cessione della proprietà;
 - d) Contestualmente al contratto di locazione, di cui ai precedenti punti a), b) e c), che le parti si impegnano a sottoscrivere entro 150 giorni dalla stipula del presente accordo, verrà sottoscritto il contratto preliminare di cessione dell'intera tenuta i cui elementi economici saranno i seguenti:
 - Corrispettivo definitivo € 5.805.900,00;
 - Deduzione canoni locazione versati fino alla stipula del contratto definitivo di compravendita;
 - Interessi (calcolati sul corrispettivo definitivo al netto della cauzione e dei canoni di locazione versati, con decorrenza dalla data di stipula del presente accordo): al tasso di interesse del 2,5% su base annua ovvero, quando superiore a tale valore, al tasso di interesse legale nella misura nel tempo fissata con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, ma comunque non superiore al 4%;
 - Pagamento in rate annuali costanti di importo pari a € 400.000,00 a decorrere dalla data di stipula del contratto definitivo di acquisto;
 - Conguaglio da determinare tenendo conto anche della deduzione della cauzione versata pari ad euro 321.750,00;
 - e) Entro 120 giorni dalla liberazione della casa colonica con annessi terreni denominata Ontaneta da parte dell'attuale occupante, Sig. Baggiani, sarà stipulato il contratto definitivo d'acquisto;
 - f) L'Università presterà durante la validità del presente accordo tutte le necessarie autorizzazioni per l'avvio del recupero degli immobili e degli impianti presso le Autorità competenti;
 - g) L'Università proseguirà a sua cura e spese il contenzioso con l'occupante fino alla totale liberazione da persone e cose della tenuta agricola San Cresci.
2. Di raccomandare all'Amministrazione di vigilare affinché la parte acquirente fornisca idonee garanzie a tutela del credito vantato dall'Ateneo, in ciascuna fase prevista dall'accordo; in particolare: i) con la formulazione di una clausola risolutiva espressa che preveda che il mancato pagamento anche di una sola rata del canone annuale

comporti la caducazione di diritto sia del contratto di locazione sia del contratto di compravendita; ii) dall'atto di passaggio di proprietà la garanzia dovrà essere costituita da iscrizione ipotecaria di primo grado a favore dell'Università fino al pagamento integrale di tutte le rate e del conguaglio finale.

3. Di raccomandare altresì al Direttore Generale che, in sede di stipula del contratto di affitto, sia espressamente previsto che la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, faccia carico esclusivamente al conduttore.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, dà mandato al Direttore Generale di acquisire il parere di un esperto sugli aspetti del contratto disciplinati dal diritto agrario e di chiarire con la Direzione Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali se l'esito del procedimento di verifica di presenza di reperti archeologici può ritenersi concluso.

Sul punto 5 dell'O.D.G. «**ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - FIRENZE E L'ASSOCIAZIONE ITALIACAMP**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letto quanto illustrato in narrativa;
- vista la proposta del Presidente di CsaVRI, Prof. Marco Bellandi;
- vista la bozza di Accordo di collaborazione fra l'Università degli Studi - Firenze e l'Associazione ItaliaCamp;
- considerato l'interesse dell'Università di Firenze a stipulare il suddetto Accordo;
- tenuto conto che la struttura referente dell'accordo per l'Università sarà il Centro di servizio di ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario (CsaVRI), nella persona del suo Presidente pro-tempore Prof. Marco Bellandi;
- considerato che l'adesione all'Accordo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo e che la collaborazione, a cura di CsaVRI, sarà limitata alla comunicazione e collaborazione con le linee di attività di CsaVRI stesso;
- vista la delibera del Senato Accademico del 15.05.2013;
- visti gli artt. 1 e 8 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze,

Delibera

di approvare la stipula dell'Accordo di collaborazione fra l'Università degli Studi - Firenze e l'Associazione ItaliaCamp nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 3).

Sul punto 6 dell'O.D.G. «**PROPOSTA DI REVISIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLE INVENZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL'ATENEO (EMANATO CON D.R. 279 DEL 6.02.2002)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto in particolare l'art. 1 comma 9 dove si prevede che l'Università di Firenze "assicura l'elaborazione, l'innovazione, la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze a vantaggio dei singoli e dell'intera società";
- visto il testo del vigente regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività istituzionali, approvato con DR n° 279 del 6.02.2002;
- visto l'art. 65 comma 5 del Codice di Proprietà industriale D.Lgs. n° 30 del 2005;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Articolo 18, commi 5 e 6;
- vista la proposta di revisione del testo del regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca svolte da personale universitario avanzata dalla Commissione Brevettazione ed esaminata nel Comitato Direttivo e nel Consiglio Scientifico di CsaVRI in data 11.02.2013;
- visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca in data 13.03.2013;
- visto il parere favorevole espresso dalla Commissione affari generali in data 22.03.2013;
- visto il parere del Comitato tecnico amministrativo espresso in data 11 aprile 2013 le cui proposte di integrazione sono state interamente recepite nel testo del regolamento in approvazione;
- vista la delibera del Senato Accademico del 15.05.2013;
- tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione in merito alla nomina del Presidente della Commissione consultiva di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà intellettuale,

Delibera

di approvare il testo del "**REGOLAMENTO RELATIVO ALLE INVENZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTE DA PERSONALE UNIVERSITARIO**" modificando il c. 1 dell'art. 4 come segue: aggiungere dopo "La commissione è presieduta dal Presidente" la frase "nominato con decreto del Rettore".

Il regolamento risulta, pertanto, il seguente:

Art.1 - Oggetto della disciplina

Questo regolamento disciplina i trovati che possono costituire oggetto di brevettazione ai sensi dell'art. 2.2 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30 del 2005) e che siano invenzioni conseguite, nel corso o a seguito di attività di ricerca avvalendosi anche di attrezzature e/o strutture appartenenti all'Università e di finanziamenti e/o risorse

economiche da essa amministrate, da uno o più soggetti aventi un rapporto di lavoro e/o di collaborazione con l'Università, così come definiti dall'art. 18, comma 5 della legge 240 del 2010 (indicati da ora in avanti come ricercatori).

Art. 2 - Diritti e doveri dei Ricercatori dell'Ateneo in merito alle Invenzioni ed ai relativi brevetti

1. Il diritto al brevetto sulle invenzioni effettuate da Ricercatori dell'Ateneo in occasione di attività di ricerca, che non sia stata finanziata in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, spetta all'inventore o ai coinventori (di seguito indicato, in assenza di specificazione, come inventore), ai sensi dell'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30 del 2005).

2. L'inventore ha diritto di presentare domanda di brevetto a proprio nome, assumendosi ogni spesa, tassa ed onere economico in genere, riguardante lo stesso ed il suo mantenimento. Qualora l'Invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più inventori, i diritti derivanti dalla stessa sono attribuiti a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

3. L'inventore deve dare comunicazione all'Ateneo entro 30 giorni dell'avvenuta presentazione della domanda di brevetto. Qualora l'invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più inventori, la comunicazione deve essere sottoscritta da tutti.

4. Nel caso in cui l'inventore, esercitando il diritto alla brevettazione, ottenga dei proventi dallo sfruttamento del brevetto, in particolare dalla vendita o dalla concessione in licenza del medesimo, ferma restando la possibilità di un diverso accordo tra le parti, all'Ateneo spetta il 40% dei suddetti proventi, ripartiti percentualmente secondo quanto disposto nel successivo art. 6 comma 2, che residuano una volta sottratte tutte le spese sostenute dall'inventore per la brevettazione e per il mantenimento del brevetto.

5. Qualora l'inventore interrompa la procedura di brevettazione o sospenda il pagamento delle tasse per il mantenimento del brevetto di cui sia titolare o allo scadere dei 5 anni dal rilascio del brevetto non ne abbia iniziato lo sfruttamento industriale, deve darne comunicazione all'Università.

Art. 3 - Cessione all'Ateneo del diritto al brevetto

1. L'inventore può offrire in qualsiasi momento all'Ateneo il diritto al brevetto delle sue invenzioni garantendo che delle medesime è l'unico inventore e/o che di questo diritto può comunque liberamente disporre.

Qualora l'invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più inventori, deve essere trasmessa comunicazione sottoscritta da tutti.

2. Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione anche di dipendenti di altre Istituzioni o imprese, italiane o straniere, ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, gli inventori appartenenti all'Ateneo fiorentino devono darne tempestiva comunicazione scritta all'Ateneo. Nel caso in cui il diritto al brevetto venga ceduto all'Ateneo anche da soggetti che ad esso non appartengono, nel momento in cui questi soggetti offrono all'Università di Firenze la propria quota devono dimostrare di averne dato comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza, al fine di consentire all'Ateneo di giungere ad un accordo con detti enti in merito ad ogni aspetto procedurale e gestionale.

3. Sull'accettazione o meno dell'offerta delibera il Consiglio di amministrazione valutandone la convenienza economica, anche sulla base dei pareri e delle valutazioni della Commissione di cui all'art. 4.

Qualora l'Ateneo decida di non accettare l'offerta, l'inventore non è più soggetto agli obblighi derivanti dal comma 4 dell'art. 2.

Art. 4 - Commissione consultiva di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà intellettuale

1. E' istituita una Commissione consultiva di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà intellettuale. Essa è composta da non meno di tre e non più di cinque membri.

I membri della Commissione sono nominati dal Rettore, restano in carica per 4 anni accademici e possono essere confermati una sola volta. La Commissione può essere integrata da un esperto nel settore di riferimento della particolare invenzione oggetto di valutazione, scelto dalla Commissione stessa.

La Commissione è presieduta dal Presidente, nominato con decreto del Rettore, che la convoca, anche per via telematica. Alla commissione partecipa, come Segretario verbalizzante, anche un'unità di personale tecnico-amministrativo. Le funzioni di segreteria sono svolte dal competente Ufficio dell'Amministrazione.

Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. La Commissione ha i seguenti compiti inerenti le procedure brevettuali:

- a) Esprime parere in merito alle richieste di deposito dei brevetti a nome dell'Università o in co-titolarità
- b) Esprime parere in merito all'estensione di brevetti
- c) Esprime parere in merito alla prosecuzione o meno dell'iter procedurale relativo al mantenimento della domanda presentata
- d) Esprime parere in merito al mantenimento in vita del brevetto
- e) Esprime parere in merito all'acquisizione di domande di brevetto o brevetti già concessi che vengano offerti all'Ateneo

- f) Esprime parere in merito al finanziamento delle procedure di cui ai punti precedenti.
- g) Assume decisioni sulle materie di cui ai punti precedenti secondo specifiche deleghe deliberate dal CdA.
- h) Può esprimere pareri su accordi di Proprietà Industriale annessi a progetti di ricerca congiunta ovvero a contratti o convenzioni di attività di ricerca commissionate da terzi, sia a beneficio degli organi di Ateneo sia delle unità amministrative che gestiscono o intendono gestire tali ricerche.
- i) La Commissione ha inoltre ulteriori compiti inerenti la gestione e la valorizzazione delle invenzioni, tutelate brevettualmente dall'Ateneo, che possono richiedere l'interazione e la collaborazione con altri organi collegiali.

3. La commissione è convocata quando venga offerto all'Ateneo il diritto a un brevetto. La Commissione può sentire l'inventore prima della formulazione del proprio parere e può avvalersi di tutte le risorse messe a disposizione dall'Ateneo o da soggetti da esso incaricati per l'ottenimento di informazioni utili alla decisione circa l'opportunità di brevettare l'invenzione.

Qualora ritenga che sia opportuno brevettare l'invenzione, la Commissione esprime parere favorevole e propone la ripartizione delle spese per l'ottenimento e per il mantenimento del brevetto.

Nel caso di brevettazione insieme ad altri soggetti, privati o pubblici, le spese saranno ripartite sulla base degli accordi sottoscritti fra le parti.

Art. 5 - Gestione delle procedure brevettuali relative ai brevetti di titolarità dell'Ateneo

1. L'Ateneo, tramite l'Ufficio Brevettazione e Proprietà Intellettuale, offre agli inventori consulenza e supporto nella gestione delle procedure brevettuali e si impegna a far recapitare agli inventori le richieste e le comunicazioni che pervengono dagli uffici preposti alla concessione del brevetto.

L'Ufficio Brevettazione e Proprietà Intellettuale, collabora con gli inventori, di concerto ad altri organi di Ateneo preposti al trasferimento tecnologico, per valorizzare la proprietà industriale fornendo supporto, direttamente o attraverso apposite convenzioni con terzi, alla valutazione dei requisiti di brevettabilità e delle potenzialità di utilizzo commerciale delle invenzioni oggetto del brevetto.

Gli inventori collaborano con l'Ufficio Brevettazione e Proprietà Intellettuale, in relazione alle questioni tecniche e scientifiche relative alla invenzione, alla definizione delle pratiche relative alle fasi procedurali, ed al mantenimento in vita del brevetto e alla valorizzazione dell'invenzione.

2. Nel caso di accettazione dell'offerta di un diritto al brevetto su di una invenzione, l'Ateneo, su parere della Commissione di cui all' art 4, ripartisce in percentuale variabile, fra il fondo d'Ateneo a supporto della brevettazione e valorizzazione brevetti (attuale cap 1.6.13.11) e la struttura/e d'appartenenza degli inventori le spese di primo deposito della domanda in Italia. L'Ateneo decide successivamente, sulla base sia dei fondi a disposizione sia delle prospettive di valorizzazione del brevetto, eventualmente delegando alla Commissione di cui all'art. 4, sul sostenimento delle spese per il relativo mantenimento in Italia ed all'estero e per la prosecuzione dell'iter brevettuale

3. Con riferimento all'estensione territoriale e alla prosecuzione dell'iter brevettuale, l'inventore deve trasmettere alla Commissione la richiesta motivata di estendere il brevetto almeno 60 giorni prima della scadenza del termine ultimo per procedere.

L'inventore deve allegare alla predetta richiesta una sintetica relazione indicando le principali risultanze dei rapporti di ricerca pervenuti e la propria valutazione a riguardo.

L'inventore deve inoltre indicare le azioni di valorizzazione intraprese e l'eventuale disponibilità di fondi di ricerca per la copertura delle spese procedurali e di mantenimento in vita del titolo, qualora non sia stato ancora intrapreso lo sfruttamento commerciale dell'invenzione.

4. L'Università si adopera per valorizzare nel migliore dei modi i brevetti di propria titolarità, allo scopo di trarre dal loro sfruttamento i migliori risultati economici.

Qualora l'Ateneo decida di sospendere il pagamento delle tasse per il mantenimento del brevetto di cui sia titolare o di sospendere la procedura di estensione territoriale, deve darne in tempo utile, e comunque prima che il brevetto decada, comunicazione all'inventore, rendendosi pienamente disponibile alla cessione a titolo gratuito del brevetto. all'inventore o ad altro soggetto da questi indicato, fatta eventuale eccezione per il solo onere delle spese di registrazione e relativa trascrizione dell'atto di cessione.

Art. 6 - Ripartizione dei proventi conseguenti allo sfruttamento del brevetto da parte dell'Ateneo.

1. I proventi derivanti dalla vendita o licenza dei diritti di brevetto acquisiti dall'Ateneo, detratti i costi per la brevettazione e per il mantenimento del brevetto sono così ripartiti, 50% all'Università e 50% all'inventore, o nel caso di più inventori in parti uguali fra di essi, salvo diversa ripartizione stabilita prima del deposito della domanda brevettuale.

2. I proventi netti di Ateneo sui brevetti sono utilizzati:

- in primo luogo per alimentare il fondo per la registrazione brevetti e per le attività dell'Ufficio brevettazione e proprietà intellettuale presso CsaVRI;
- in secondo luogo a beneficio dei fondi di ricerca della/e struttura/e di appartenenza dell'inventore;
- in terzo luogo, a beneficio del bilancio generale di Ateneo.

I criteri di ripartizione sono deliberati annualmente dal CdA, di norma prevedendosi un valore minimo a beneficio della

seconda destinazione non inferiore al 40%.

Art. 7 - Invenzioni realizzate da più soggetti.

1. In caso di invenzioni realizzate da più soggetti, l'offerta del diritto al brevetto deve essere sottoscritta da ciascuno di loro.
2. Ai sensi del precedente art. 3, qualora si conseguano Invenzioni con la partecipazione di dipendenti di altre Istituzioni o imprese, italiane o straniere, ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, gli inventori devono darne tempestiva comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza, al fine di consentire agli stessi di giungere ad un accordo in merito alla titolarità e alla gestione dei risultati conseguiti.
3. La quota dei costi per l'ottenimento del brevetto e la quota degli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione vengono ripartiti tra gli inventori in parti uguali salvo diversa ripartizione stabilita prima della domanda brevettuale.

Art. 8 - Invenzioni effettuate nell'ambito dell'attività di ricerca vincolata

1. Nell'ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, l'Università rimane titolare degli eventuali diritti derivanti da invenzioni brevettabili ottenute col contributo dei propri ricercatori ai sensi del comma 5 dell'art 65 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30 del 2005).
2. I diritti patrimoniali derivanti dall'Invenzione, spettanti all'Università e al soggetto finanziatore, sono definite dagli stessi negozialmente se non già disciplinate nel contratto che regola il progetto di ricerca, secondo quanto previsto dal "Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi".
3. I proventi derivanti dalla quota di spettanza dell'Università verranno ripartiti in accordo con quanto stabilito nel precedente art. 6.

Art. 9 - Riservatezza

All'inventore e a ogni altro soggetto che abbia collaborato ad attività di ricerca suscettibile di brevettazione, ai componenti della Commissione brevetti e a tutto il personale dell'Università, a consulenti esterni e collaboratori a qualsiasi titolo è fatto obbligo di osservare la massima riservatezza in merito all'invenzione per la quale si chiede la tutela brevettuale, almeno sino al momento in cui sia avvenuta la pubblicazione della domanda di brevetto, fatto salvo il diritto degli inventori di divulgare l'invenzione dopo l'avvenuto deposito della domanda.

Art. 10 - Invenzioni effettuate nell'ambito dell'attività di ricerca universitaria da soggetti non facenti parte del personale universitario

Gli addetti pro-tempore allo svolgimento di ricerche presso le strutture dell'Ateneo (quali dottorandi, assegnisti, borsisti, studenti) prima dell'inizio della loro attività devono dichiarare di accettare l'applicazione nei loro confronti delle norme dettate dal presente regolamento per il personale dell'Ateneo.

APPENDICE

LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 - Articolo 18, commi:

5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

- a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
- b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22;
- c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;
- d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
- e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
- f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.

Sul punto 7 dell'O.D.G. «**PROPOSTA DI REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA O DIDATTICA COMMISSIONATE DA TERZI (EMANATO CON D.R. 445 DEL 14.5.2002)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università di Firenze e, in particolare, l'art. 1 comma 9;
- visto lo Statuto di CsaVRI, approvato con delibere del Senato accademico e Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 2 e 18 dicembre 2009, e, in particolare l'art. 3;

- visto il testo del vigente regolamento per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi emanato con D.R. 45 del 14.05.2002;
- tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione in tema di conto terzi del 29.06.2011;
- vista la proposta di revisione del testo del regolamento in oggetto avanzata dalla Commissione Laboratori Congiunti esaminata nel Comitato Direttivo e nel Consiglio Scientifico di CsaVRI in data 11.02.2013;
- visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca in data 13.03.2013;
- visto il parere favorevole espresso dalla Commissione affari generali in data 22.03.2013;
- visto il parere del Comitato tecnico amministrativo espresso in data 11 aprile 2013 le cui proposte di integrazione sono state interamente recepite nel testo del regolamento in approvazione;
- vista la delibera del Senato Accademico del 15.05.2013,

Delibera

di approvare il testo del “**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA O DIDATTICA COMMISSIONATE DA TERZI**” così come di seguito indicato

Art. 1 - Attività assoggettabili al presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per lo svolgimento delle attività commissionate da terzi di cui all’art. 8, comma 3, dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze. In particolare:

- A. contratti per ricerche
- B. contratti per commesse di didattica;
- C. contratti per prestazioni a tariffa.

2. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte nei locali e con le attrezzature dell’Università purché non ostacolino il perseguimento dei fini e dei compiti istituzionali di didattica e ricerca dell’Ateneo.

3. Per “unità amministrativa” ai sensi del presente Regolamento si intendono i Dipartimenti, nonché i Centri di cui agli artt. da 34 a 39 e 57 dello Statuto dell’Università se dotati di autonomia gestionale oppure o di autonomia di sottoscrizione di contratti e convenzioni nell’ambito di apposito protocollo su forme di autonomia gestionale col Dipartimento referente secondo le previsioni del Regolamento di Ateneo dei Centri di Ricerca.

Art. 2 - Impiego di docenti, ricercatori, collaboratori linguistici, nonché addetti pro-tempore ad attività di ricerca e formazione

1. La partecipazione del personale docente e ricercatore e dei collaboratori linguistici all’attività commissionata da terzi è libera. Deve comunque essere svolta nell’ambito delle competenze dell’area disciplinare di appartenenza. La partecipazione deve essere compatibile con la piena osservanza degli obblighi di servizio relativi all’attività scientifica e didattica nonché conforme ai principi etici ai quali devono comunque attenersi le attività dell’Università pubblica. L’unità amministrativa è tenuta a verificare tali compatibilità, sia in fase di approvazione della proposta, sia al termine della prestazione, utilizzando gli strumenti di analisi e verifica disponibili. Quando questa partecipazione consiste nello svolgimento di attività di didattica l’unità amministrativa è tenuta ad acquisire il parere preventivo delle strutture didattiche interessate - che potranno a loro volta utilizzare gli strumenti di analisi e verifica disponibili - sul fatto che lo svolgimento dell’attività non crei impedimento o danno allo svolgimento della didattica istituzionale.

2. Il personale tecnico o amministrativo può partecipare allo svolgimento di attività per conto terzi compatibilmente con gli obblighi di servizio relativi alle attività istituzionali. Deve comunque essere svolta nell’ambito delle rispettive competenze.

3. Gli addetti pro-tempore ad attività di ricerca e formazione possono partecipare allo svolgimento di attività commissionata da terzi previo incarico di lavoro autonomo da parte dell’unità amministrativa, purché tale attività non crei impedimento o danno allo svolgimento degli impegni precedentemente assunti e nei limiti previsti dai rispettivi regolamenti.

4. Le attività commissionate da terzi svolte dai Dipartimenti sono verificate annualmente dal Nucleo di Valutazione sotto il profilo degli effetti prodotti, alla luce dei resoconti dell’attività Didattica e di Ricerca prodotti dall’unità amministrativa. L’esito della verifica è comunicato agli organi di Ateneo.

Art. 3 - Tipologie di contratto

1. Le attività per conto terzi possono essere svolte solo dopo la stipulazione di apposito contratto tra l’Università ed il committente.

2. Il verbale del Consiglio dell’unità amministrativa che approva il contratto deve riportare preliminarmente la tipologia della commessa in oggetto:

A) *Commesse per ricerche e servizi tecnologici non ricorrenti*. In particolare:

A1: ricerca industriale, nei termini di cui alla Comunicazione CE 2006/C 323/01, punto 2.2.e;

A2: sviluppo sperimentale, compresa la realizzazione di prototipi, nei termini di cui alla Comunicazione CE 2006/C 323/01, punto 2.2.g;

A3: studi e indagini, non compresi in ricerche industriali o in sviluppi sperimentali, di natura pre-competitiva e/o per enti associativi, Fondazioni e Pubbliche Amministrazioni ;

A4: servizi tecnologici e organizzativi non a tariffa (consulenze, monitoraggio, progetti esecutivi/ commerciali, sponsorizzazioni, ecc.);

B) *Servizi di didattica e formazione*

C) *Servizi a tariffa* col riferimento a una delle prestazioni tipizzate e ricorrenti (quali p.e. analisi, controlli, tarature) e ai prezzi unitari, compresi in un “tariffario” deliberato dall’unità amministrativa e pubblicizzato anche col supporto del Centro di servizio di ateneo per la valorizzazione della ricerca e la gestione dell’incubatore universitario (di seguito CsaVRI).

3. Il contratto, da presentare per l’approvazione all’unità amministrativa, deve indicare, oltre alla tipologia:

- l’oggetto specifico della commessa;
- i committenti ed eventuali terze parti destinatarie della commessa;
- il responsabile (o, in caso di particolare complessità, i responsabili);
- il corrispettivo da erogare da parte del committente;
- le modalità di pagamento;
- la sede, i tempi e le modalità di svolgimento;
- la titolarità e pubblicità di eventuali risultati.

4. Il responsabile dell’attività deve essere un docente o ricercatore confermato afferente all’unità amministrativa, o, qualora la tipologia di attività lo consenta, un tecnico con idonea qualifica.

5. Il contratto prevede di norma il versamento di un acconto da parte del Committente. In caso diverso, il Responsabile è tenuto a dichiarare, in sede di presentazione del contratto all’unità amministrativa, i mezzi previsti per sostenere eventuali anticipazioni di spesa.

6. Il contratto non può prevedere penali a carico dell’Università oltre i limiti del corrispettivo, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

7. Il contratto deve espressamente rinviare, per quanto in esso non specificato, alle disposizioni del presente Regolamento e del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza.

8. Il contratto può essere rinnovato, prima della sua scadenza, tramite un accordo scritto, controfirmato da entrambe le parti, che specifichi le eventuali attività aggiuntive da svolgere e il corrispettivo da erogare da parte del Committente.

9. Il contratto è redatto di norma secondo schemi tipo e liberatorie, predisposti per ogni tipologia da CsaVRI secondo i requisiti generali definiti nel presente art. 3 e nel successivo art. 6. In allegato 2 al presente Regolamento è riportato schema tipo esemplificativo per contratti di tipologia A. Eventuali formulazioni sostanzialmente difformi sono sottoposte a CsaVRI per l’approvazione della Commissione di Ateneo competente sulla materia. Nel caso non fosse possibile apportare al contratto le modifiche eventualmente proposte dalla Commissione, l’unità amministrativa deve richiedere l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione per procedere.

10. Al contratto deve essere accluso un *Allegato di specifica tecnica* con la descrizione dettagliata degli aspetti esecutivi, ovvero:

- per le commesse di tipo A), gli aspetti tecnici e scientifici dell’attività, nonché le fasi di attuazione della medesima e un’eventuale dichiarazione sulla conoscenza pregressa (si veda art. 6, allegato 1);
- per le commesse di tipo B), il dettaglio degli argomenti svolti per ogni corso e il nominativo del personale docente che si ipotizza essere preposto al suo svolgimento;
- per le commesse di tipo C), il tipo di prestazione, il prezzo unitario, eventuali adattamenti rispetto alle prestazioni standard, l’erogazione di eventuali certificazioni di qualità.

11. Insieme al Contratto, il responsabile della ricerca deve presentare all’unità amministrativa la *Tabella ripartizione del corrispettivo versato dal committente (a solo uso interno)* indicante:

- nominativi del personale dipendente dell’Università che partecipa alla ricerca, con l’indicazione, da parte del responsabile della ricerca, della stima dell’eventuale compenso lordo per ognuno o della eventuale percentuale dovuta ad ognuno nel caso di tariffa, compresi gli oneri previdenziali e fiscali, nei limiti della percentuale del corrispettivo versato dal committente che, in base a delibere del Consiglio dell’unità amministrativa, può essere ripartita fra il personale dipendente partecipante alla ricerca;
- costi stimati, al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione, per acquisto e/o noleggio di beni o per servizi necessari allo svolgimento della ricerca e altri costi connessi con l’attività di ricerca, secondo quanto disposto dal responsabile della ricerca, compresa la quota parte di eventuali contributi già sostenuti dal personale coinvolto nel contratto per l’utilizzazione di spazi dell’unità amministrativa a fini di ricerche;
- corrispettivi stimati da destinare all’unità amministrativa per l’uso di spazi, strumenti e attrezzature tecnico-scientifiche necessarie allo svolgimento dell’attività (determinati sulla base dei costi indicati dall’unità amministrativa);
- quota da destinare al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo (annualmente determinata in percentuale dal Consiglio di Amministrazione);
- quota da destinare al Fondo Comune di Ateneo (annualmente determinata in percentuale dal Consiglio di

Amministrazione).

12. Per le prestazioni in conto terzi svolte congiuntamente ad altri partner, che rispettino le condizioni illustrate all'art. 5 successivo, il prelievo a favore dei predetti Fondi di Ateneo si applica solo sulla quota del fatturato complessivo che rimane alla Struttura amministrativa, al netto di quanto spetta ai vari partner.

13. Per le prestazioni di ricerca svolte come "RTD performer" a favore delle Piccole e Medie Imprese nell'ambito del VII Programma Quadro (FP7), e casi assimilabili nell'ambito di programmi internazionali analoghi o successivi, i prelievi a favore del Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo e del Fondo Comune di Ateneo possono essere assoggettati a quote inferiori rispetto a quelle previste per le attività di ricerca conto terzi, a condizione che su tali proventi non vi sia alcuna ripartizione al personale della Struttura amministrativa (continuando, altrimenti, ad applicarsi regole e quote definite per le attività conto terzi).

14. Gli Organi di Ateneo possono prevedere annualmente incentivi a favore del responsabile della ricerca per l'investimento dei proventi di tali attività finalizzato:

- a borse di studio/ricerca, assegni di ricerca o contratti di ricercatore a tempo determinato;
- ad acquisti di attrezzature scientifiche o didattiche inventariabili;
- a contributi alle strutture del trasferimento tecnologico che danno supporto alle attività conto terzi dell'Università.

Art.4 - Modifiche alla ripartizione

1. I contenuti delle tabelle di ripartizione del corrispettivo di cui all'art. 3, come definiti in fase di approvazione del contratto da parte del Consiglio dell'unità amministrativa, potranno essere modificati, per le voci di competenza, su proposta del responsabile del contratto nel corso dello svolgimento dell'attività, per adeguarli a variazioni e/o esigenze non previste nella fase iniziale.

2. Deve comunque rimanere assicurata la copertura dei costi di utilizzazione delle attrezzature in carico all'unità amministrativa, la copertura delle spese generali di Ateneo e delle imposte e il mantenimento degli importi destinati al Fondo Comune di Ateneo.

Art. 5 - Stipula del contratto

1. I contratti devono essere approvati dall'unità amministrativa e sottoscritti dal Direttore della stessa e dal responsabile, secondo i requisiti e le forme previsti dall'art. 3.

2. Per le prestazioni in conto terzi svolte congiuntamente ad altri partner, l'accordo di partenariato che regola i diritti e gli obblighi dei vari partner deve essere formalmente stipulato, con oneri a carico dei bilanci delle strutture interessate, antecedentemente a quello principale col committente, nella forma di ATS (Associazione Temporanea di Scopo) ovvero, ove nel bando del committente pubblico sia espressamente prevista la partecipazione in forma associativa di un pool di soggetti, anche attraverso accordi di tipo associativo diversi dall'ATS.

Art. 6 - Documentazione e Titolarità dei risultati

1. Qualora previsto dal Contratto, al termine dello svolgimento dell'attività, il responsabile della commessa è tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta che è mantenuta agli atti da parte dell'unità amministrativa.

2. La titolarità dei risultati ottenuti ed eventuali diritti al brevetto o ad altre forme di protezione dei risultati, attribuiti in ottemperanza alle leggi vigenti in materia, sono regolati dal Contratto come da format predisposto da CsaVRI sulla base di quanto previsto dall'Allegato 2 del presente Regolamento. Nel caso in cui il responsabile della ricerca desideri presentare un contratto che contenga articoli non conformi a tale format per ciò che concerne la proprietà intellettuale, dovrà fare richiesta di autorizzazione a CsaVRI utilizzando un format predisposto da CsaVRI sulla base di quanto previsto all'Allegato 3 del presente Regolamento.

3. Sono garantiti i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, nelle modalità concordate con il Committente.

Art. 7 - Obbligo di riservatezza

Il personale coinvolto a qualsiasi titolo nell'attività commissionata da terzi è tenuto al rispetto degli obblighi di non concorrenza e riservatezza.

Art. 8 - Anagrafe delle attività

1. È istituita presso CsaVRI e presso i Servizi Economici e Finanziari di Ateneo un'Anagrafe delle attività disciplinate dal presente regolamento.

2. CsaVRI, anche col supporto delle Commissioni di Ateneo sui Laboratori congiunti e sulla Brevettazione e proprietà intellettuale, ha il compito di monitorare l'applicazione del presente regolamento, di rispondere a eventuali richieste di pareri su questioni pertinenti, e di effettuare o contribuire ad effettuare analisi sugli andamenti e sui risultati delle attività nel medesimo disciplinate, anche nell'ambito del protocollo di collaborazione con la Regione Toscana sul monitoraggio del conto terzi di ricerca regionale. Tali attività sono svolte garantendo il rispetto degli obblighi di riservatezza verso i committenti e la protezione della proprietà intellettuale.

3. In applicazione del 3° comma dell'art. 68 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, l'attività commissionata da terzi sarà resa nota attraverso la predisposizione di una relazione informativa annuale da parte di CsaVRI, col supporto dei Servizi Economici e finanziari di Ateneo, relativa agli elementi di costo e di ricavo.

Art. 9 - Compensi al Personale

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono aboliti i limiti previsti al comma 3° dell'art.66 del DPR 382 dell'11/7/1980.

2. Qualora l'importo attribuito al singolo per effetto della ripartizione dell'attività svolta per conto terzi nell'anno solare superi il 70% della retribuzione lorda annua, il 25% della parte eccedente questa quota è destinato al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo e al Fondo Comune di Ateneo nelle percentuali determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Norma transitoria

1. Il presente regolamento sostituisce i precedenti regolamenti in materia.

2. Alle prestazioni di ricerca svolte come "RTD performer a favore delle Piccole e Medie Imprese" di cui al precedente art. 3 c. 13, si applicano i prelievi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, alla delibera del 29 giugno 2011, punto 6, ed eventuali successive.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione Europea 2006/C - 323/01, sub punto 2.2:

"e) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera g;"

"g) «sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida".

ALLEGATO 2

Schema-tipo di contratto per ricerche

CONTRATTO TRA LA(ragione sociale del Committente)

E IL (denominazione dell'unità amministrativa)

DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE PER UNA RICERCA AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO "....."

T r a

la (ragione sociale del Committente)

c.f.

P.I.

con sede in

in seguito indicata "Committente", rappresentata da (nome, cognome e qualifica)

e

il (denominazione dell'unità amministrativa)

dell'Università di Firenze, c.f. e P.I. 01279680480, in seguito indicato "unità amministrativa", rappresentato dal Prof.

..... in qualità di (indicare la qualifica quale responsabile dell'unità amministrativa)

(d'ora in avanti definite "Le Parti") autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell'art.54, commi 1 e 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo Fiorentino.

PREMESSO CHE

- (eventuali considerazioni prodromiche alla convenzione, quali comuni interessi di ricerca, ecc.)

- la presente convenzione rientra nella tipologia A1/A2/A3/A4 [selezionare una tipologia] ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto A del Regolamento di Ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi

- l'unità amministrativa ha approvato la stipula della presente convenzione nella seduta del Consiglio del ... (oppure il Direttore porterà la presenta convenzione a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto della convenzione

L'unità amministrativa svolgerà per conto del Committente una ricerca avente il seguente oggetto ".....", i cui dettagli tecnici, insieme a modalità, tempi e termini di consegna dei risultati, sono indicati in allegato (Allegato tecnico) al presente atto.

Art. 2. Responsabile scientifico

Responsabile della ricerca è il Prof./Dott. che disporrà dei mezzi dell'unità amministrativa (oppure in casi di particolare complessità, i responsabili ...).

Art. 3. Proprietà intellettuale

Le Conoscenze Pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima.

I risultati della ricerca sono di proprietà (*indicare lo specifico accordo tra le parti*), fatti salvi i diritti sulle invenzioni brevettabili, che sono specificamente disciplinati .

In ogni caso, come da previsione legislativa non derogabile, se l'attività di ricerca svolta dal personale dell'Università nell'ambito della commessa conduce, autonomamente o congiuntamente col committente o altri partner, a un'invenzione brevettabile (o soggetta ad altro diritto di proprietà intellettuale), lo stesso personale ha il diritto morale a venire riconosciuto come autore o co-autore dell'invenzione.

oppure, nei contratti che per la loro natura oggettiva non si prevede possano dar luogo a risultati brevettabili:

Le parti riconoscono che per la natura dell'oggetto, non si prevede che l'attività svolta dall'unità amministrativa possa comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali.

Art. 4. Pubblicità dei risultati e obblighi di riservatezza

Sono garantiti al Committente e all'Università i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, nelle modalità concordate tra le parti.

L'unità amministrativa ed il personale coinvolto sono tenuti al rispetto degli obblighi di non concorrenza e riservatezza.

L'unità amministrativa vigila affinché il programma di ricerca non venga portato a conoscenza di terzi ed estende al proprio personale l'obbligo di osservanza degli impegni sottoscritti ai termini del presente articolo. L'unità amministrativa è tenuta a mantenere riservati i dati, le informazioni, i disegni ed altro di proprietà del Committente, messi a disposizione dell'unità amministrativa per lo svolgimento della ricerca. Il Committente è tenuto a mantenere riservate le conoscenze pregresse messe a disposizione dall'unità amministrativa nello svolgimento della ricerca.

Art. 5. Durata della convenzione

La ricerca avrà la durata di mesi con decorrenza dalla data di stipula (*) del presente atto, rinnovabile tramite accordo scritto firmato da entrambe le parti.

(*) *Nel caso in cui le firme sull'atto non siano contestuali, la data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall'ultimo firmatario.*

Art. 6. Corrispettivi, modalità di pagamento, e tracciabilità

Per lo svolgimento della ricerca il Committente corrisponderà all'Università la somma di Euro + IVA. Il pagamento verrà effettuato dal Committente dietro presentazione di note di addebito cui seguiranno regolari fatture, mediante versamenti sul codice IBAN IT88A0200802837000041126939 per pagamenti da privati, e contabilità speciale 36739 per pagamenti da altre amm.ni in regime di tesoreria a favore dell'Università di Firenze – a favore del Dipartimento (o altra unità amministrativa) di (Cod. U.A.) - presso la Banca Firenze, con le seguenti modalità:

-
-

Le note di addebito verranno inoltrate tramite pec all'indirizzo

(indicare in quante soluzioni e in quale misura verrà erogato il contributo, oppure che il medesimo verrà corrisposto in un'unica soluzione alla stipula del presente atto, oppure in altra data da specificare)."

Ai fini della tracciabilità finanziaria si indica altresì che il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito al presente contratto dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) su richiesta della stazione appaltante è il seguente: Tale obbligo è a carico del Committente nel caso in cui sia UN ENTE PUBBLICO. **In tutti gli altri casi, si può omettere.**

Art. 7. Collaborazioni di esterni

(eventuale)

Il responsabile della ricerca potrà ricorrere all'opera di collaboratori esterni all'unità amministrativa, in ottemperanza a quanto disposto in materia dai regolamenti interni dell'Ateneo.

Art. 8. Attrezzature in comodato

(eventuale)

Per lo svolgimento delle attività previste il Committente mette a disposizione del responsabile della ricerca, per l'espletamento della stessa, le seguenti attrezzature in comodato d'uso:

.....

Art. 9. Responsabilità

(eventuale, in caso di mobilità del personale fra i contraenti)

Salvo i casi di dolo o colpa grave, il Committente è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'unità amministrativa durante la permanenza presso i locali del Committente. L'unità amministrativa esonera comunque e tiene indenne il Committente da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare all'unità amministrativa nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente dell'unità amministrativa.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, l'unità amministrativa da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Committente durante la permanenza nei locali dell'unità amministrativa. Il Committente esonera comunque e tiene indenne l'unità amministrativa da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare al Committente nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente del Committente.--

Art. 10. Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all'interno della struttura del Committente e del Dipartimento, sia all'esterno, ne abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto. E' diritto delle parti contraenti di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento sono il Committente, e Responsabile del Trattamento dati il Direttore del Dipartimento. Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Regolamento per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi, l'Università di Firenze potrà utilizzare i dati del presente atto in forma anonima per analisi statistiche sull'andamento delle attività conto terzi.

Art. 11. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile.

Art. 12. Spese contrattuali

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R.26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico del Committente.

p. il Committente , li

(.....)

p. l'unità amministrativa Firenze, li

(Il Direttore Prof.)

Il responsabile dell'attività

Prof./Dott.

Allegati: *Allegato tecnico: Oggetto della ricerca (dettaglio)*

ALLEGATO 3

Pro-forma di Dichiarazione del responsabile della ricerca

Il sottoscritto..... Responsabile dell'attività prevista dal contratto di ricerca tra..... e, dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

tale attività contempla contributi strumentali, in forma di consulenze, servizi di test, elaborazioni, ecc., che supportano gli altri partner/impresa nella propria ricerca ma non configurano un contributo proprio del gruppo di ricerca universitario al conseguimento di risultati eventualmente brevettabili nell'ambito del progetto finanziato.

Qualora dall'attività svolta nell'ambito del progetto finanziato si dovesse pervenire a risultati eventualmente brevettabili inizialmente non previsti, il Responsabile si impegna a concordare col Committente successive integrazioni e/o disposizioni contrattuali per la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale

Il corrispettivo previsto per l'attività è stato pattuito tenendo conto del valore degli eventuali brevetti o altro diritto di proprietà industriale ed intellettuale che dovessero scaturire dall'attività di ricerca.

Le disposizioni contrattuali per la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale sono congruenti con quanto specificato dal Regolamento di Ateneo per la brevettazione e la proprietà intellettuale

Il contratto, pur essendo redatto in forma diversa dallo Schema-tipo di Ateneo, rispetta i requisiti generali specificati dal regolamento, e indica, in particolare:

- i contenuti dell'attività;
- il responsabile;
- il corrispettivo da erogare da parte del committente;
- le modalità di pagamento;
- le modalità, i tempi e i termini di consegna dei risultati;
- i beni strumentali eventualmente ceduti in comodato da parte del committente;
- che l'accordo non prevede penali a carico dell'Università oltre i limiti del corrispettivo

Firenze, li

Il Responsabile dell'attività Prof./Dott. p. l'unità amministrativa Il Direttore Prof.

Sul punto 8 dell'O.D.G. «**RINNOVO PATTI PARASOCIALI DELLA SOCIETÀ MASSA SPIN OFF SRL**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione

- visto l'art. 3 comma 5 del Regolamento Spin-off emanato con D.R. n. 7166 (53) del 30.01.2012;
- vista la richiesta del prof. Piero Manetti e degli altri soci della società Massa Spin Off, Spin Off PARTECIPATO dell'Università degli Studi di Firenze;
- vista la relazione sulle attività svolte ed i progetti di ricerca in corso della società Massa Spin off;
- considerato il parere positivo espresso dalla Commissione Spin off il 03.05.2013;
- visto l'articolo 62 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- visto l'art. 8 comma 4 dello Statuto dell'Università di Firenze,

Delibera

di approvare il rinnovo per la durata massima di 5 anni, dei patti parasociali fra i soci della società MASSA SPIN OFF Srl e l'Università degli studi di Firenze, a norma dell'art. 3 comma 5 del Regolamento di Ateneo per gli Spin-off emanato con D.R. 7166 (53) del 30/01/2012, con la richiesta che vengano riformulati alle seguenti minime condizioni:

- 1) Il rispetto da parte di tutti i soci del Regolamento di Ateneo per Spin-off emanato con D.R. 7166 (53) del 30/01/2012;
- 2) Il mantenimento della partecipazione dell'Università al 10% del capitale sociale;
- 3) La concessione alla società della denominazione di "*Spin-off partecipato dell'Università degli Studi di Firenze*" e dell'utilizzo del logo dell'Università;
- 4) Il diritto dell'Università di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, se esistente, da individuarsi, preferibilmente, fra i docenti e ricercatori con competenze in ambiti scientifici collegati all'attività dello Spin off;
- 5) In caso di cessione della quota dell'Università, le modalità di determinazione del valore della stessa secondo quanto indicato da CsaVRI scegliendo fra il criterio di valore di mercato e quello del patrimonio netto;
- 6) L'obbligo dei soci diversi dall'Università a riacquistare la quota dell'Università pagando il prezzo stabilito determinato ai sensi del precedente punto 5, salvo soluzioni diverse equivalenti;
- 7) L'impegno dei soci sottoscrittori a far sottoscrivere i patti parasociali agli eventuali acquirenti delle loro quote;
- 8) La stipula di un'apposita convenzione fra la società e i Dipartimenti o altre strutture universitarie interessate che preveda un corrispettivo, da definirsi nelle forme e con le modalità previste dall'art. 5 del regolamento Spin off, per l'utilizzo di eventuali spazi o attrezzature;
- 9) L'obbligo del socio proponente e del socio di maggioranza di non cedere le proprie partecipazioni durante il periodo di permanenza dell'Università all'interno della compagine sociale, salvo espressa autorizzazione concessa dall'Università.

Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Rettore di individuare e nominare il membro del Consiglio di Amministrazione della società Massa Spin off, preferibilmente, fra i docenti e ricercatori con competenze in ambiti scientifici collegati all'attività dello Spin off.

Sul punto 9 dell'O.D.G. «**ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UN ISTITUTO CONFUCIO A FIRENZE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il format di "Agreement between Confucius Institute Headquarters of China and [Country and institution name] on the Establishment of Confucius Institute at [institution name]";
- visto il format di "Memorandum concerning the Agreement on the Cooperative, the Establishment of the Confucius Institute by Tongji University, the People's Republic of China and [...]";
- visto il documento di candidatura predisposto dal Prof. Marco Bellandi con la collaborazione di un apposito gruppo di lavoro formato da docenti dell'Ateneo con esperienza nei rapporti con la Cina, redatto nella lingue italiane e cinese;
- visto il patrocinio del Comune e della Provincia di Firenze alla candidatura dell'Ateneo fiorentino per la costituzione di un Istituto Confucio a Firenze;
- vista la comunicazione fatta dal Rettore nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 19/04/2013 e del successivo invio della candidatura ad Hanban con nota del Rettore prot. n. 29838 del 19/04/2013;
- viste la lettera del 14/05/2013 indirizzata al Prof. Bellandi nella quale il Vice Presidente di Tongji University, Prof. Fang Shouen, ha comunicato che la candidatura è stata accettata da Hanban e che Tongji University è stata designata come partner cinese e la mail del 22/5/2013 con la quale la Assistant Director, Division of Development and Planning di Hanban/Confucius Institute Headquarters ha confermato tale accettazione;

- preso atto dei numerosi e consolidati rapporti dell'Ateneo fiorentino con alcune università cinesi;
- tenuto conto della solida collaborazione pluriennale tra Tongji University e l'Università degli Studi di Firenze che ha dato luogo a numerose attività scientifiche e didattiche in comune;
- visto l'accordo di collaborazione culturale e scientifica vigente con Tongji University e l'interesse manifestato dalla medesima ad una estensione della collaborazione ad ulteriori settori ed ambiti;
- viste le finalità dell'Istituto Confucio, in particolare la promozione della conoscenza della lingua e della cultura cinese nonché il rafforzamento della collaborazione e degli scambi culturali tra civiltà diverse;
- ritenuto che la costituzione di un nuovo Istituto Confucio in Italia con sede presso la nostra Università è un'iniziativa strategicamente importante e può rappresentare una opportunità di prestigiosa visibilità;
- considerato che le attività di internazionalizzazione della didattica e della ricerca rientrano tra gli obiettivi principali delle università italiane in base alle normative vigenti;
- considerato l'interesse strategico dell'Ateneo a costituire un nuovo Istituto Confucio in Italia, con sede a Firenze, avente come promotore l'Università degli Studi di Firenze e come partner Tongji University;
- tenuto conto che l'Università di Firenze è in grado di fornire le necessarie garanzie indicate nel piano di candidatura in merito: a spazi, strumentazioni, arredi; alla natura giuridica del costituendo Istituto; alla direzione e personale previsto per il funzionamento dell'Istituto stesso;
- considerato che la Direttrice di Hanban sarà in visita in Italia nei primi giorni di giugno così come il vice Presidente di Tongji University e che in tale occasione è stato richiesto al Rettore di firmare l'"Agreement on the Establishment of Confucius Institute" e il "Memorandum concerning the Agreement con Tongji University";
- tenuto conto che a conclusione di tutto il procedimento dovrà essere stipulato un "Supplementary Agreement";
- preso atto che gli aspetti economici ed operativi di funzionamento del costituendo Istituto Confucio di competenza dell'Università di Firenze saranno specificati in appositi atti successivi che saranno sottoposti all'approvazione degli Organi accademici;
- visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
- visto il vigente Statuto;
- preso atto delle precisazioni fornite nel corso della discussione in ordine alla forma di autonomia gestionale dell'Istituto Confucio e ai fondi allo stesso destinati,

DELIBERA

di approvare il format di "Agreement between Confucius Institute Headquarters of China and [Country and institution name] on the Establishment of Confucius Institute at [institution name]" e il format di "Memorandum concerning the Agreement on the Cooperative, the Establishment of the Confucius Institute by Tongji University, the People's Republic of China and [...]" nei testi che risultano allegati all'originale del presente verbale (All. 4), dando mandato al Rettore di sottoscrivere la versione definitiva degli atti.

Prende atto inoltre delle garanzie fornite dal Rettore nel piano di candidatura in merito: a spazi, strumentazioni, arredi; alla natura giuridica del costituendo Istituto; alla direzione e personale previsto per il funzionamento dell'Istituto stesso. Precisa infine che gli aspetti economici ed operativi di funzionamento del costituendo Istituto Confucio di competenza dell'Università di Firenze dovranno essere specificati in un appositi atti successivi, che saranno sottoposti all'approvazione degli Organi accademici.

Alle ore 14,10 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Rettore dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Giovanni Colucci

IL PRESIDENTE
Prof. Alberto Tesi
Prof. Giacomo Poggi